

## STATUTO DEL CASTELLO DI ORSERA con cenno particolare alle caratteristiche linguistiche

JAKOV JELINČIĆ

Pisino

CDU: 342(497.5Orsera)(094)“17”

Saggio scientifico originale

Luglio 2014

*Riassunto:* Lo Statuto di Orsera del 1609 era ritenuto perduto. Fu ritrovato nell'Archivio di stato a Venezia da Marino Budicin tra i documenti riguardanti il castello di Orsera e pubblicato negli *Atti* del Centro di ricerche storiche (vol. XIII, 1982-1983). L'autore del presente contributo ha scoperto nel 2002 presso l'Archivio diocesano di Parenzo la trascrizione del suddetto Statuto, assieme alla trascrizione di un secondo Statuto di cui è autore un vescovo ignoto in un anno ignoto (certamente non prima del 1691). In questo lavoro non si perviene alla conclusione se lo Statuto sia mai entrato in vigore. L'autore però ritiene che il vescovo di Parenzo, signore feudale del castello di Orsera, avesse l'intenzione di renderlo vigente.

*Abstract:* The Statute of Orsera / Vrsar, 1609, was considered lost. Marino Budicin found it in the State Archive of Venice, among the documents regarding the County of Orsera / Vrsar. It was published in the series *Atti* by the Centre of Historical Research (vol. XIII, 1982/1983). The author of this paper found the transcript of this Statute in the Diocesan Archives of Parenzo / Poreč, in 2002, together with the transcript of a Statute written by an unknown bishop and of unknown date (certainly not before 1691). The compiler of the second Statute mentioned in this paper, does not say whether the Statute had ever been applied. However, he surely thinks that the bishop of Parenzo / Poreč, feudal lord of the County of Orsera / Vrsar, intended to put it into effect.

*Parole chiave:* Statuti, parte civile, parte criminale, Orsera, governatore, cancelliere, ufficiali

*Key words:* Statutes, civil action, criminal party, Orsera / Vrsar, governor, chancellor, officials.

*Studio introduttivo*

Il dott. Danilo Klen nel catalogo della mostra intitolata “Statuti,

urbani, notari” dà la seguente definizione del concetto di ‘statuti’: “Gli statuti sono delle raccolte di leggi che nell’ambito della propria autonomia locale vengono emanate dagli abitanti di località a un livello più alto di sviluppo”<sup>1</sup>.

Il dott. Klen prosegue: “Questi abitati, di regola, hanno già l’impronta di una collettività urbanizzata, le caratteristiche di comuni che sono già diventati cittadini o che sono sulla strada per diventarlo”<sup>2</sup>.

Gli statuti sono, in effetti, la codificazione del diritto consuetudinario.

La gran maggioranza degli statuti sul territorio istriano sono conservati, in trascrizioni più antiche o più recenti, raramente negli originali.

Nell’introduzione alla pubblicazione dello Statuto di Grisignana, il citato dott. Klen aveva scritto nel 1963: “Tutti gli statuti istriani nella loro forma originale erano dei codici manoscritti, compilati in periodi diversi tra il XIII e il XVI secolo. L’uso di questi codici nella vita di ogni giorno ha causato, nel tempo, la rovina di molti originali. Al loro posto si sono conservate soltanto trascrizioni successive. La negligenza, la disattenzione... e in seguito l’incomprensione dell’importanza di questi codici ha provocato la loro scomparsa o la perdita. Così oggi si ritengono perduti gli statuti di Bogliuno, San Lorenzo del Pasenatico, Fianona e Orsera”<sup>3</sup>.

Nel 1970 Bernard Stulli pubblicò un frammento dello Statuto di Fianona<sup>4</sup>. L’autore allora rilevò: “Abbiamo ritrovato questo frammento dello Statuto di Fianona nel 1950, quando prendevamo in consegna i fondi dell’Accademia jugoslava delle scienze e delle arti e parte dell’archivio della famiglia Scampicchio, con i quali questo frammento è giunto nella collezione d’archivio dell’Istituto adriatico dell’Accademia jugoslava delle scienze e delle arti a Zagabria...”<sup>5</sup>

Il dott. Klen evidentemente non sapeva dell’esistenza di questo frammento, perché altrimenti l’avrebbe menzionato.

1 Danilo KLEN, *Statuti, urbani, notari* [Statuti, urbani e notai] (Catalogo della mostra), Archivio storico di Fiume, Fiume, 1968, p. 12.

2 IBIDEM, p. 12.

3 Danilo KLEN, *Statut Grožnjana* [Statuto di Grisignana], *Vjesnik Historijskog arhiva u Rijeci* [Notiziario dell’Archivio di stato di Fiume], Fiume, vol. VIII-IX (1963-64), p. 207.

4 Bernard STULLI, *Fragment Statuta Plominske općine* [Frammento dello Statuto del comune di Fianona], *Vjesnik Historijskih arhiva u Rijeci i Pazinu* [Notiziario degli Archivi storici di Fiume e Pisino] (=VHARP), Fiume-Pisino, vol. 14 (1969), p. 7-49.

5 Bernard STULLI, *op. cit.*, p. 9.

Nel 1971 ho avuto l'eccezionale fortuna di trovare presso un noto raccoglitore di antichità e libri rari a Capodistria la trascrizione dello Statuto di San Lorenzo del Pasenatico. Questa copia, al numero 2035 della sua Bibliografia, è citata nel seguente modo da un autore ignoto, probabilmente Carlo Combi: *Statuti di S. Lorenzo. Codice cartaceo italiano, copia incompleta del 1600, dell'archivio parrocchiale di S. Lorenzo, presentemente presso il sig. Carlo Defranceschi*. Fu recuperato questo codice dalle mani di un contadino dal parroco di S. Lorenzo Don Pietro Precali-Medivich, a cui dobbiamo la notizia che il manoscritto originale sia stato trafugato nel 1806, da un impiegato del Demanio<sup>6</sup>.

Condivisi il piacere della scoperta con i colleghi e il dott. Klen, pregandolo di pubblicarlo. Mi sorprese la sua proposta che fossi io a pubblicarlo. Gli dissi che lui era la persona più adatta a scrivere sugli statuti, sia come dottore in giurisprudenza sia come direttore dell'Archivio di Fiume, ma anche come uno dei migliori conoscitori, se non il migliore, degli statuti istriani. Tuttavia, dopo le sue insistenze e i tentativi di convincermi, accettai di pubblicare il testo integrale, con cenni particolari alle caratteristiche linguistiche<sup>7</sup>.

Passarono una decina d'anni e sulla rivista *Atti* del Centro di ricerche storiche di Rovigno fu pubblicato lo Statuto di Orsera del 1609. Marino Budicin, l'autore del contributo, aveva trovato lo Statuto nell'Archivio di Stato di Venezia<sup>8</sup>, dove si conserva anche la copia stampata del codice citato.

L'autore rileva che lo Statuto rimase in vigore fino al 1778, quando Venezia impose la secolarizzazione del feudo, togliendo Orsera all'amministrazione vescovile<sup>9</sup>.

Poiché sono membro della Commissione diocesana per gli archivi, cercando il 7 febbraio 2002, su richiesta del vescovo Ivan Milovan,

6 Carlo COMBI, *Saggio di bibliografia istriana*, Capodistria, Tipografia di Giuseppe Tondelli, 1864, p. 286.

7 Jakov JELINČIĆ, *Statut Svetog Lovreča Pazenatičkog sa posebnim osvrtom na jezične karakteristike* [Statuto di San Lorenzo del Pasenatico con cenno particolare alle caratteristiche linguistiche], *VHARP*, vol. 18 (1973), p. 71-152.

8 Marino BUDICIN, "Statuti, et ordini da osseruarsi nel castello di Orsera et suo contado", *Atti* del Centro di ricerche storiche di Rovigno, Trieste-Rovigno, vol. XIII (1982-1983), p. 237-271.

9 Ed è appunto in questo contesto che va inquadrata la questione del carattere giuridico del titolo e dei poteri goduti dai vescovi di Parenzo nel castello e nel feudo di Orsera, non senza lagni e disapprovazioni da parte degli orseresi e delle autorità venete (per lo sfruttamento del porto) fino al 1778, allorquando un decreto del Senato veneto ne imponeva la secolarizzazione (M. BUDICIN, *op. cit.*, p. 241-243, vedi in particolare p. 238).

dei documenti nell'Archivio diocesano ed esaminando alcuni antichi libri stampati, all'improvviso mi sono fermato. Non potevo credere ai miei occhi: nelle mani tenevo la trascrizione dello Statuto di Orsera, e non una, bensì due copie. Già il ritrovamento della copia manoscritta dello Statuto del 1609 era per me una grande gioia, ma quando poi ho visto che nello stesso volume si trovava la copia di un altro Statuto, alla mia felicità non c'erano limiti.

Entrambe le trascrizioni erano opera dello stesso, ignoto copista, ma per l'esattezza di entrambi garantiva il 24 agosto 1768 il canonico Paolo Chiurco, cancelliere vescovile.

Alla fine della prima: "Adi 24 Agosto 1768. Parenzo-Il Soprascritto Statuto di Carte scritte n.º 34 fu copiato da mano a me fida dalla Stampa originale esistente nell'Archivio Episcopale di Orsara, e collazionato col medesimo concorda, in fede mi sottoscrivo Dr. Paolo Canonico Chiurco Cancelliere Episcopale". Alla fine della trascrizione del primo Statuto, egli poneva la sua autenticazione: segue la firma.

Alla fine della seconda: "Il soprascritto Statuto, che comincia dalla pagina 53 sino alla 178 fu copiato da mano a me fida da altro Manuscritto esistente nell'Archivio Vescovile di Orsara, e collazionato col medesimo concorda, in fide di che mi sottoscrivo". Segue la firma.

Questo fatto però apriva nuovi problemi e ulteriori questioni.

Innanzitutto bisogna dire che Orsera aveva uno Statuto anche prima e forse anche più di uno. Non sappiamo quando il vecchio Statuto (o statuti) era stato promulgato né quando era andato perso o distrutto. Nel preambolo allo Statuto del 1609 il vescovo Leonardo Tritonio rilevava il seguente: "Considerati gl'Antichi Statuti di questo loco di Orsera, li quali così per antichità, come anco forsi per malitia de gli Homini, e per ingiuria de tempi sono di maniera corrotti, alterati, destituti, et mutati, che si trovano in poca è nessuna osseruatione"<sup>10</sup>.

Il termine *Antichi Statuti* non deve confondere. Non è detto di per sé che c'erano diversi esemplari. Il latino *Statuta*, ossia l'italiano *Statuti* indica una raccolta di norme dalle quali è nato lo Statuto (*nomina pluralia tantum* di genere neutro in latino e plurale maschile in italiano).

10 IBIDEM, p. 249. La trascrizione del vecchio Statuto non ha l'Introduzione che nel contributo di Budicin si trova a p. 249.

NOTA: Riporto questa parte nella forma originale, perché così la riporta il collega Budicin. In seguito spiego il motivo per cui ho parzialmente modernizzato il testo, ma solo parzialmente e nella misura in cui il testo stampato non si allontana dall'originale dal quale è stato ricopiato.

Lo Statuto del 1609 venne emanato, come detto, dal vescovo Leonardo Tritonio, nativo di Udine, che sul soglio vescovile di San Mauro rimase dal 1609 al 1631. È interessante rilevare che gli successe suo fratello Ruggero, che ricoprì la carica di vescovo di Parenzo dal 1632 al 1644. Notiamo che il primo Tritonio promulgò lo Statuto nello stesso anno in cui assunse la guida della diocesi. Vedremo in seguito che questo Statuto è alquanto scarno e quattro volte più breve del successivo. Qual è il motivo che aveva indotto Tritonio a procedere immediatamente con l'emanazione dello Statuto? Era già stato predisposto dal suo predecessore Giovanni Lippomano (1598-1608) che non aveva fatto in tempo a proclamarlo? Le questioni rimangono aperte, almeno per ora...

Lo Statuto successivo solleva ancor più quesiti: non troviamo né il nome del vescovo né l'anno di emanazione, cioè di entrata in vigore, a patto che sia entrato in vigore.

Il *terminus ante quem non* di stesura del nuovo Statuto è il 18 giugno 1691 quando il vescovo Alessandro Adelasio (1671-1711) emise una sentenza riguardo ai danni arrecati dagli animali. In questa nomina i capitoli 34, 35 e 36 dello Statuto del 1609.

Quale vescovo potrebbe essere stato l'autore del nuovo Statuto? Secondo me, esistono solo due possibilità: o Vincenzo Maria Mazzoleni, in precedenza arcivescovo di Corfù, vescovo di Parenzo dal 1731 al 1741, oppure il veneziano Gaspare Negri (1742-1778), uno dei più importanti vescovi parentini.

Non si può però escludere che sia stato uno dei tre vescovi che hanno ricoperto questo incarico nel periodo dal 1691 al 1731 (il già citato Adelasio, Antonio Vaira /1712 – 1717/ e Pietro Grassi /1718 – 1731/).

Perché do la precedenza ai primi due?

Nel libro che teniamo in mano, tra il primo e il secondo Statuto ci sono diverse aggiunte. Alcune si trovano anche nel saggio del collega Budicin. Una breve appendice da lui riportata non è presente nel nostro libro, però mi sembra che potrebbe essere la chiave della risposta alla nostra domanda. In effetti, all'*Appendice N.* 9<sup>11</sup>, troviamo un breve testo che inizia così: “Adi 20 Luglio 1738 - Orsara - Furono publicati gl'oltrascritti Statuti, et Decreti così d'ordine dell'Illustrissimo Signor Governator inerendo à commandi dell'Illustrissimo et Reverendissimo

11 M. BUDICIN, *op. cit.*, p. 271.

Monsignor Vincenzo Mazzoleni Vescovo di Parenzo, Conte, e Signore di questo Castello”.

Considerato quanto rilevato sopra riguardo al significato dei termini *Statuto, statuta, statuti*, questa non può essere una prova certa...

Perché poteva esser stato Negri?

Il suo cancelliere ricopia il vecchio Statuto da una copia stampata, mentre il nuovo dal manoscritto. Lo fa ben 11 anni prima della morte di Negri, avvenuta il 18 gennaio 1778, quando lo Statuto, sia il primo, se vigente, sia il secondo, se era entrato in vigore, cessano di valere, perché Venezia aveva deciso di escludere Orsera dall'autorità vescovile.

Possiamo supporre che questo Statuto non fosse mai entrato in vigore, però in questo caso dovremmo rispondere a diverse domande: perché è stato scritto? perché era conservato nell'archivio orserese? perché Chiurco l'aveva trascritto?

In questa sede esprimo le mie supposizioni, che non devono essere necessariamente giuste:

Chiurco, dottore in scienze e intellettuale, l'aveva trascritto per garantire la conservazione del testo del primo Statuto (gli eventi successivi – lo Statuto è stato scoperto molto più tardi – dimostrano che aveva ragione).

Il suddetto fa lo stesso con il nuovo Statuto, per permettere a lui, al vescovo e ai giudici di regolarsi in base a questo, senza toccare l'originale, cosa che del resto era una prassi.

Ad ogni modo, il valore di questo Statuto, sia esso stato vigente ai suoi tempi o no, è indiscutibile.

### *Confronto tra lo Statuto del 1609 e il neoritrovato*

Il primo Statuto è un libro unitario che contiene complessivamente 59 rubriche. Queste comprendono le disposizioni di diritto civile e penale completamente mescolate tra loro. Contandoli, arriviamo alla conclusione che 42 capitoli riguardano il diritto civile, mentre in tutto 17 capitoli quello penale. Va sottolineato che tra le disposizioni di diritto civile ben 3 riguardano le forniture di pane, altrettante si riferiscono a danni vari, 4 alle forniture di carne e ben 6 alle osterie. Se si tiene presente, inoltre, che due disposizioni coprono cinque materie differenti, risulta che lo Statuto nelle questioni civili tratta soltanto 25 aspetti diversi. Per quel che riguarda la materia penale, in tre luoghi troviamo due disposi-

zioni che trattano lo stesso argomento, il che significa che le disposizioni coprono soltanto 14 tipi di reato.

Il nuovo Statuto è suddiviso in due volumi. La *Parte civile* comprende 41 rubriche, di cui solo in un caso due trattano la stessa materia. La *Parte criminale* conta 66 rubriche.

Va aggiunto che nel secondo volume del codice penale (*Parte criminale*) manca la rubrica 21 (verosimilmente omessa), cosicché l'ultimo capitolo del libro porta il numero 67.

Lo Statuto, quindi, consta di 107 rubriche o capitoli. Il vecchio Statuto, esclusi tre capitoli, è incorporato in quello nuovo. Parte delle disposizioni è rimasta pressoché invariata, mentre gran parte di quelle vecchie è stata inasprita.

Interessante rilevare che nel vecchio Statuto non c'è neanche una norma che preveda la pena di morte, mentre nel nuovo è prevista in ben quattordici rubriche e in 24 casi:

in sette casi mediante impiccagione;

in un caso mediante decapitazione;

in undici casi è riportato semplicemente *pena della morte*, il che probabilmente sottintende la decapitazione;

in tre casi è citato *ad arbitrio Nostro sino alla morte inclusive* (quindi, inclusa la pena di morte);

in due casi l'impiccagione o la confisca dei beni.

La pena di morte era prevista, tra le altre cose, per i reati di rivolta, omicidio, avvelenamento, violenza carnale.

Non bisogna però pensare che le teste si tagliassero così facilmente. Nelle ricerche finora svolte nei libri di stato civile orseresi non abbiamo ancora trovato la nota che qualcuno sia morto per l'esecuzione della pena capitale. È vero che l'archivio di Orsera è in maggior parte andato perduto, però nei fondi di archivio di Albona e Cittanova, che sono ben conservati, raramente s'incorre nella pena di morte, benché essa fosse prevista, per esempio nei casi di omicidio. Probabilmente si trovavano sempre o spesso delle circostanze attenuanti. Sembra che misure così severe fossero previste allo scopo di prevenire o almeno ridurre gli atti criminali.

Ritorno ancora una volta alle questioni poste riguardo al presente Statuto. Non sarò geloso se qualcuno riuscirà a stabilire quando è stato scritto, chi l'ha scritto e se era entrato ufficialmente in vigore.

*Confronto del contenuto delle rubriche del nuovo e del vecchio Statuto*

## NUOVO

## VECCHIO

Civile (*Civili*)

rub. 4 Auditore et giudici di prima istanza et officio loro. p. 59-61 (2)	rub. 9 Offitio de gastaldo, et giudici. p. 9 (1/4)
rub. 5 L'officio et incombenza del fonticaro. p. 61-62 (1 e mezzo)	rub. 10 Fontegaro. p. 4-5 (2/3)
rub. 8 Delli beccari e pescatori. p. 66-67 (2 e mezzo)	rub. 18, 19, 20 e 21 Carne. p. 9-10 (1 e 1/3); rub. 22 e 23 Pesse. p. 11 (1)
rub. 9 Delli pistori sive panetieri. p. 67-71 (4)	rub. 24, 25 e 26 Pane. p. 11-13 (2)
rub. 10 Delli hosti sive tavernari. p. 71-74 (3 e mezzo)	rub. 12-17 Hosterie. p. 6-9 (3 e mezzo)
rub. 12 Delli Forastieri, che vengono ad habitare et accasarsi nella Nostra giurisditione. p. 75 i 76 (1)	rub. 44 Novi habitatori. p. 23 (2/3)
rub. 15 Incumbenze delli saltari per danni dati. p. 80-83 (3 1/4)	rub. 34 e 35 Danni. p. 18. (1) rub. 36 Stime. p. 19-20 (2/3)
rub. 16 Delli horti et vigne. p. 83-84 (1)	rub. 30 e 37 Vigne et orti. p. 30 e 37 15 e 16 (2/3)
rub. 17 Per li famigli, fantesche et opere. p. 84-85 (1)	rub. 31 Famigli et fantesche. p. 16 (1/2) rub. 32. Opere. p. 16-17 (1)
rub. 18 Delli animali forastieri. p. 17 (1/3)	rub. 33 Animali. p. 17 (1/3)
rub. 24 Dell'alienatione. p. 95-96 (1/2)	rub. 41 e 42 Alienationi. p. 22-23 (2/3)
rub. 28 Delli ministri d'Orsara. p. 101-102 (1 1/2)	rub. 43 Officiali. p. 23 (1/3)
rub. 29 Delle misure, stadiere et altro. p. 102-103 (1)	rub. 46 e 47 Mesure. p. 25 (1/3)
rub. 30 Animali e soceda. p. 103-104 (2/3)	rub. 48 Animali. p. 25 (2/3)
rub. 32 Fineda. p. 105 (3/4)	rub. 58 Fineda. p. 32 (2/3)
rub. 33 Delle spiche. p. 106-107 (1)	rub. 51 Spicche. p. 31 (2/3)
rub. 34 Aqua per la cisterna. p. 107-108 (1)	rub. 55 Aqua per la Cisterna. p. 30-31 (1)
rub. 35 Instromenti, contratti et testamenti. p. 108-109 (1 i 1/2)	rub. 49 Testamenti. p. 26 (1). rub. 51 Instrumenti et contratti. p. 27-28 (1)
rub. 36 Terza parte d'animali al datiaro. p. 109-110 (1/2).	rub. 36 Terza parte d'animali al datiaro. p. 28-29 (1/2)



### Penale (*Criminali*)

rub. 1 Della biastema. p. 120 (2/3)	rub. 1 Biastema. p. 1 (1/3)
rub. 4 Dell'osservanza delle feste. p. 121-122 (1/3)	rub. 2 Osservazione delle feste. p. 1 (1/3) rub. 57 Feste. p. 31-32 (1/3)
rub. 5 Della lesa Maestà. p. 122 (1)	rub. 8 Crimen. p. 3-4 (1/2).
rub. 25 Delli incendiari. p. 137-138 (1/3)	rub. 45 Fuoco. p. 23-24 (1/4)
rub. 29 Dell'accusare altrui falsamente. p. 140-141 (1)	rub. 5 Testimonio falso. p. 2 (1/3)
rub. 36 Della dilatione dell'armi. p. 147-148 (1 ½) rub. 37 De luochi nelli quali vienne prohibita la dilatione dell'armi. p. 148-149 (2/3)	rub. 28 Arme. p. 14-15 (1/2)
rub. 38 Del gioco e biscazza. p. 149-150 (1)	rub. 14 Gioco. p. 14 (1/2)
rub. 49 Dell'osservanza de sudditi verso il governor, auditor, li ufficiali et giudici. p. 156-158 (2)	rub. 7 Contro li ingiurianti. p. 3 (1/2)
rub. 50 Della estrazione prohibita di vino, oglio, formento, et ogn'altra sorte di biave. p. 158-159 (3/4)	rub. 11 Asportar biade, vino et oglio. p. 5-6 (1/2)
rub. 51 L'osservanza delli Genitori dalli Figliuoli, come al Pievano, et familiari di Casa Nostra da tutti universalmente. p. 159-160. (1)	rub. 3 Padre e madre e curato. p. 1-2 (1/3) rub. 4 Familiari. p. 3 (1/4)
rub. 52 Delli incantesimi. p. 160 (1/3)	rub. 6 Incantesimi etc. p. 2-3 (1/3)
rub. 53 Perdita delle robe. p. 160 (1/2)	rub. 38 Perdita di robbe. p. 20-21 (1/2)
rub. 54. Delle porte di questo castello d'Orsara. p. 161-162 (1 1/2)	rub. 53 Porte. p. 29 (1) rub. 54 Porte. p. 29-30 (1/2)

### *Descrizione dell'originale*

L'originale/trascrizione dello Statuto del 1609 riporta il seguente titolo:

STATUTI ET ORDINI  
da osservarsi nel Castello d'Orsera e Contado  
ordinati dall'Illustrissimo e Reverendissimo  
Vescovo di Parenzo Conte e Signor  
di detto Luoco  
MONSIGNOR LEONARDO TRITONIO  
L'ANNO MDCVIII<sup>12</sup>

Il vecchio Statuto (58 capitoli in tutto) va da p. 1 a 33. A p. 33 è riportata la nota sulla solenne pubblicazione del codice nella loggia pubblica. Dalla firma si evince che il governatore generale di Orsera era Livio Tritonio (probabilmente un parente del vescovo). Segue quindi un'annotazione del vescovo Tritonio. Alla fine di questa p. e all'inizio della p. 34 è riportata un'ordinanza del vescovo Tritonio riguardante i testamenti, mentre alla fine c'è la dichiarazione di Chiurco sull'autenticità della trascrizione dello Statuto. Seguono due pagine vuote (la 35 e la 36). Da p. 37 a 49 si trovano i documenti che, oltre ad altri non contenuti in questo volume, aveva pubblicato Marino Budicin (p. 260-271).

Seguono quindi le pagine vuote da 49 a 52. Su quella seguente, non numerata, c'è la cornice decorata nella quale doveva venir inserito il titolo del nuovo Statuto.

Il nuovo Statuto (67 capitoli) va da p. 53 a 178 (tra le p. 124 e 125 ce n'è una non numerata, contrassegnata in seguito come 124/1). Alla fine della p. 178 e all'inizio di quella successiva c'è la convalida del canonico Paolo Chiurco, cancelliere vescovile, del 24 agosto 1768 con la quale conferma che lo Statuto era stato ricopiato da una persona di sua fiducia.

Dopo lo Statuto, nelle seguenti quattro pagine, è riportata una disposizione in 18 punti del vescovo Giovanni Battista del Giudice del 29 marzo 1648.

<sup>12</sup> Il titolo è scritto con le abituali abbreviazioni.

### *Caratteristiche della lingua e della scrittura*

Lo Statuto è scritto in un misto di lingua italiana e idioma veneto.

L'uso delle maiuscole e delle minuscole non è uniformato, cosicché spesso si trova la maiuscola laddove non ci dovrebbe essere. Questo succede, come pure negli altri statuti istriani, con i nomi che indicano una carica, una professione (*Cancelliere, Gastaldo, Giustitiere, Guardiano, Giudice, Ministro, Ufficiale, Vicario ...*), ma anche animali (*Animale, Bue, Vacca,*) e in molti altri casi (*Danno, Donna, Uomo, Pane, Porte, Pregiudizio ...*). L'inverso invece non accade (uso della minuscola nei nomi propri).

L'uso dei segni d'interpunzione è spesso arbitrario.

Ci sono parecchi latinismi, soprattutto nei termini giuridici (*ad arbitrio, ad inquirendum, captura, causa cognita, crimen lesae Maie-statis, de verba ad verbum, ex offitio, in solidum, in scriptis, ipso facto, reffectis expensis contumacialibus, pro tempore, rem iudicatam ...*), ma anche in altre espressioni (*admetere, assenza, aqua, esponere, etiam, fraude, habitare, habitatione, havere, onorevoleza, horto, inimicitia, immediate, nullitate, obbiare, ponere, proibire, proibizione, sive ...*).

Il congiuntivo è sempre usato in modo regolare.

È più frequente la forma in veneto del futuro. Ad es.: *habitaranno, parerà, porterà, usurparanno*, più rara quella italiana: *capiteranno, manderanno ...*

In alcuni casi compare la lettera *h* (*acca*) dove non ci dovrebbe stare: *dichi* (invece di dica), *habitare, horto, hostaria, prohibite, subhastatione* ecc.

La variante doppia per la stessa parola non è troppo frequente, molto meno che non in altri statuti (Duecastelli, Dignano...). Ad es.: *ex offitio – exoffitio; indecente – indicente; in oltre (17) – inoltre (14); in scriptis – inscriptis* (col significato del primo termine); *nissuno – nessuno* (generalmente la prima forma – la seconda solo tre volte); *Camara (13) – Camera (4)...*

Le varianti triple sono ancor più rare. Ad es.: *conditione – condizione – condetione; havrà – haverà – avrà* (nonché nelle varie forme di coniugazione del verbo).

Nomi scritti in più modi: *canceliero – cancelliero - cancelier – cancelliere - cancelliere*

Gli accenti sono regolarmente usati, ma in alcuni casi mancano. Ad es. *e* invece di *è*; *affinche*; *cioe*, *cosi*, *gia*, *sara*, *tantoche*.

D'altro canto, si trovano accenti su parole che non dovrebbero averli. Ad es. *à*, *doppò*, *è* invece di *e* (ed *è* converso), *frà*, *ò* invece di *o*, *trè*...

Le abbreviazioni sono abbastanza rare e più o meno abituali (*S. D. M.* /Sua Divina Maestà/, *B. V. M.* /Beata Vergine Maria/, *S.* /Santa, Santo/, *Aud.<sup>re</sup>* /Auditore/, *Canc.<sup>re</sup>* /Cancelliere/, *d.<sup>to</sup>* /detto/, *L.* /Lira/, *offo.* /ufficio/, *q.<sup>m</sup>* /quondam/, *R.<sup>do</sup>* /Reverendo/, *sud.<sup>to</sup>* /suddetto/...) ma ci sono anche quelle meno usuali (*form.<sup>to</sup>* /formento/, *Rub.* /Rubrica/ ...)

Talvolta la stessa parola nella stessa rubrica è scritta in maniera differente (*captura – cattura* /rub. 21 Civ/; *avesse – havesse* /rub. 30 Civ/; *haverà – havrà* /rub. 30 Civ/; *indecente – indicente* /rub. 2 Crim/; *delinquente – dilinquente* /rub. 57 Crim/; *dubio – dubietà* /rub. 67 Crim).

Le doppie sono usate generalmente in modo corretto, ma s'incontrano anche degli errori, soprattutto nella terza persona plurale. Ad es.: *dano* (invece di danno), *dovrano*, *incorrerano* e simili.

D'altro canto ci sono parole che non dovrebbero avere la doppia e invece ce l'hanno. Ad es. *nottar* (in luogo di notar), *riffare* (in luogo di rifare), *vienne* (in luogo di viene)

È incredibile la quantità di vari errori, che probabilmente nel testo originale erano ridotti al minimo. Non è credibile che il copista non conoscesse la lingua dello Statuto, ma è più probabile che abbia preso alla leggera il suo compito di trascrizione.

Incorriamo in alcuni errori grammaticali. Ad es.: *alcuna beneficio*, *sino* invece di *siino* / *siano*, *grande* /pl. femminile/; *luoco chiamata* ecc.

Ci sono poi forme errate di nomi: *l'anullità* (la nullità); *condetio-ne* (condizione); *recistenza* (resistenza).

Sono usate parole sbagliate: *permesso* invece di premesso, *testa* invece di festa.

In alcuni casi invece della lettera *g* è usata la lettera *q*. Ad es. *essequire*.

Ci sono forme verbali errate. Ad es.: *comprono* (comprano); *seguiscono* (seguono); *dano* (danno), ecc.

In più di un centinaio di casi sono presenti parole che sono impropriamente unite. Ad es.: *c'alloro* (che a loro), *bonodore* (bon odore),

*cadaunavolta, dalli (da lì), dimeno (di meno), exofficio, farsequestri, inqualsivogliamodo, inqualsivogliasorte, intal, l'esserstato, levaril, perilche, qualunquevolta, seincaso (se in caso)...*

Altre invece vengono impropriamente divise. Ad es.: *di florare, in oltre, ne meno, non dimeno, ò vero, sotto posto; sotto posti...*

Spesso, in luogo di *zi* compare *ti*, ad es. *alienatione, carceratione, constitutione, informationi, intimationi, obligatione, seditione ...*

Troviamo parole poco usate o sbagliate. Ad es.: *altritanti* (altretanti), *benespesso* (spesse volte), *biasmo* (biasimo), *dicidotto* (diciotto), *diciniove* (diciannove), *incantesmi* (incantesimi), *mità* (metà), *ogniuno* (ognuno), *oprare* (operare), *propio* (proprio); *veccia* (vecchia), e alcune forme verbali insolite: *dichi* (dica); *di florare* (deflorare); *faci* (faccia); *fussero* (fossero); *viene* (venne); *sia restato* (sia arrestato).

### *Principi di preparazione del testo*

Nel predisporre il testo dello Statuto per la stampa ho seguito le raccomandazioni di Jakov Stipišić<sup>13</sup> per la pubblicazione dei materiali d'archivio e applicato questi criteri.

Nel testo dello Statuto, visto che la trascrizione dello stesso è di data relativamente recente, raramente è usata la lettera *u* con valore di consonante *v*. Ovunque l'ho scritta come *v*. Allo stesso modo mi sono comportato nei casi in cui invece della vocale *u* si trova la *v*.

Ho sempre trascritto la cosiddetta *j* lunga come *i*.

Seguendo le moderne regole di pubblicazione di atti storici, ho modernizzato le maiuscole/minuscole iniziali, eccetto che in alcuni casi particolari (ad es. *Nostro* quando si riferisce al vescovo che promulga lo Statuto, nonché nel Prologo / Proemio: *Terra, Mare, Mondo*, quindi per alcuni nomi come *Contea, Giurisdizione* e simili).

Ho modernizzato l'interpunzione in base all'ortografia corrente o secondo il significato, per rendere più comprensibile la lettura.

Nello stesso manoscritto, a più riprese, parte del testo è inserita all'interno di parentesi tonde, che ho, naturalmente, lasciato.

Durante la trascrizione non ho corretto gli errori evidenti. Ho cercato di riprodurre fedelmente il testo per renderlo interessante anche

13 Jakov STIPIŠIĆ, *Pomoćne povijesne znanosti u teoriji i praksi* [Scienze storiche ausiliarie nella teoria e nella prassi], terza edizione, Zagabria, 1991, p. 195-180.

a quelli che lo volessero analizzare non solo dall'aspetto giuridico ma anche da quello grammaticale e ortografico. Ho adoperato il punto esclamativo soltanto nei casi quando gli errori di scrittura pregiudicano la comprensione del testo. Nonostante tutti gli errori ortografici e grammaticali, il testo è generalmente comprensibile anche a coloro i quali conoscono esclusivamente la lingua italiana letteraria.

Alla fine, rilevo che nel volume ritrovato non esiste l'indice delle rubriche o capitoli. Ho deciso di farlo in base ai titoli presenti nel primo e nel secondo statuto, per facilitare l'orientamento dei lettori.

### *Indicazioni del redattore*

[] aggiunto nel testo

(!) forma inusuale

(?) lettura incerta

## TESTO DELLO STATUTO

**Proemio delli Statuti d'Orsara**

**Statuti d'Orsara parte civile**

1. **Dell'ingresso del governatore et inconbenza sua**
2. **Dell'incumbenze del cancelier Nostro episcopale**
3. **Del procurator fiscale et officio suo**
4. **Auditore et giudici di prima istanza et officio loro**
5. **L'officio et incombenza del fonticaro**
6. **Delli pupilli e vedove**
7. **Per quelli sudditi Nostri che traghetano in altri stati et di quelli che capitano qui per le barche**
8. **Delli becarì e pescatori**
9. **Delli pistori sive panetieri**
10. **Delli hosti sive taverneri**
11. **Delle strade publiche**
12. **Delli forastieri che vengono ad habitare et accasarsi nella Nostra Giurisditione**
13. **Delle successioni ab intestato**
14. **Del modo di contrarre con minori**
15. **Incumbenza delli saltari per danni dati**
16. **Delli horti et vigne**
17. **Per li famigli, fantesche et opere**
18. **Delli animali forastieri**
19. **Del modo et ordine di proceder nelle cause civili**
20. **Delli sequestri**
21. **Delli sospetti di fuga**
22. **Del termine concesso al debitore**
23. **Delli libri della ragione**
24. **Dell'alienatione**
25. **Della subhastatione**
26. **Delle pene che si dovrà ponere alli debitori quando non vogliono consegnare**
27. **Dell'incanti**
28. **Delli ministri d'Orsara**
29. **Delle misure, stadiere et altro**
30. **Animali [a] soceda**

31. **Delle decime et arre**
32. **Fineda**
33. **Delle spiche**
34. **Aqua per la cisterna**
35. **Instromenti, contratti et testamenti**
36. **Terza parte d'animali al datiaro**
37. **Della demolitione delli ediffittii e fabbriche**
38. **Delli mercanti e merci**
39. **Delli precetti penali**
40. **Delle suppliche**
41. **Delle appellationi**

### **Statuti d'Orsara parte criminale**

1. **Della biastema**
2. **Della percussione dell'imagini di Dio o della Beata Vergine o de Santi, et attioni indicenti verso di quelle**
3. **Che nelli delitti sudetti, biastema, attioni indecenti ciascuno sia tenuto denunciare**
4. **Dell'osservanza delle feste**
5. **Della lesa Maestà**
6. **Della seditione e tumulto**
7. **Dell'adulterio**
8. **Del stupro**
9. **Della deflorazione di donzella non ancor viri potente**
10. **Dell'incesto**
11. **Del delitto nefando**
12. **Del lenocinio**
13. **Delli uxorati concubinari**
14. **Della moglie**
15. **Dell'homicidio**
16. **Delle ferite occorse in rissa accidentali**
17. **Delli affronti con arma senza effetto**
18. **Delle ingiurie de fatti**
19. **Delle ingiurie verbali**
20. **Del veleno**
21. ***O m e s s o***



22. **Delli monetarii**
23. **Della pena del falso**
24. **De furti**
25. **Delli incendiari**
26. **Della pace rotta**
27. **Delli libelli infamatori**
28. **De persone rissose e scandalose**
29. **Dell' accusare altrui falsamente**
30. **Della pena di quelli che moverano i termini**
31. **Della frattura delle carceri**
32. **Della pena di quelli che parlassero o mandassero bolettini o polizze a priggioni nelle secrete**
33. **Della pena di quelli che impediscono li effetti della Giustitia**
34. **Del dar ricapito a banditi capitali o trattare con li medemi**
35. **Dell' assicuratione de banditi o condannati**
36. **Della dilatione dell' armi**
37. **De luochi nelli quali viene prohibita la dilatione dell' armi**
38. **Del gioco e biscazza**
39. **Dell' insolenze fatte incontro gli usci e finestre d' alcuno**
40. **Delle meretrici**
41. **Dell' aborto**
42. **Delle violenze**
43. **Delli luochi agravanti di delitto**
44. **Della diminutione delle pene**
45. **Della permutatione delle pecuniarie in corporali et è converso**
46. **Delli comandamenti sprezzanti**
47. **Delli ordini e commissioni che Noi espressamente dati ut infra**
48. **Del correr alla stremità o compana**
49. **Dell' osservanza de sudditi verso il governor, auditor et giudici**
50. **Della estrazione prohibita di vino, oglio, formento et ogn' altra sorte di biava**
51. **L' osservanza delli genitori dalli figliuoli, come al pievano et familiari di Casa Nostra da tutti universalmente**
52. **Delli incantesimi et altro**
53. **Perdita delle robe**
54. **Delle porte di questo Castello d' Orsara**
55. **Dell' usura**

56. Dell'aiuto da darsi dalli saltari alla Corte
57. Del modo di procedere nelle cause criminali
58. Dove si debba citare il delinquente
59. Quando e per qual delitto sia luoco alla captura de rei
60. Delli carceri e carcerati
61. Delle sigurtade in causa criminal
62. Della corda ed a cui e per quel causa e quando si possi dare
63. Dell'uccellare, cacciare et pescare
64. Prohibizione delli anemali grossi et minuti di mandarli fuori et altro
65. Non cavar zocchi
66. Della pace e renonza e da cui si debba avere
67. Conclusione delli Statuti d'Orsara

(p. 53)

### Proemio delli Statuti d'Orsara

Poiche doppo l'esserstato il genere humano creato dall'Altissimo Dio, e con ogni prerogativa sublimato sopra tutte le creature da Sua Divina Maestà create, e con una legge, et un divieto solo fatto possessore di quanto la Terra, il Mare, et il Mondo tutto contiene nel suo ampio sceno. Tanti doni sufficienti non furono a render satia, e paga la volontà dell'huomo, che da superbia vinto per desiderio insano spinse la mano ove li fù vietato, e transgredi la Legge.

Onde qual'era prima semplice e puro, tutto si rese di malitia pieno, e moltiplicando poi la desendenza humana moltiplicò altresì con quella insieme ancora la malitia: intantoche non più una legge sola, mà mille e mille necessarie furono, e per reprimere e frenare l'orgogliosa gente, venne dal Cielo comandata l'elatione dei rè, e costituiti finalmente furono l'imperi, e decretate leggi universali e communi, mà l'imperi, e i regni per la difficoltà del governare l'ampiezza loro divisi si sono ragionevolmente in provincie, e le provincie in stati et in domini vari. A quali tutti per la differenza del sito del vivere e costumi, e stato necessario statuire leggi e statuti particolari secondo la convenienza e condizione de stati e delle persone per maggior (p. 54) commodo, conservatione et utile di quelli.

**Il** che considerando Noi ancora spettare alla cura e vigilanza Nostra nel governo ò dominio il quale è piaciuto à Sua Divina Maestà e la Santa Sede Apostolica, che teniamo delli sudditi d'Orsara, contea e giurisdizione Nostra, ancorche per la dietro dalli antecessori nostri siano stati promulgati ordini e provisioni varie per beneficio e comodo di quelli apportando nondimeno il tempo novi costumi, e suggerendo alle genti la crescente malitia, inventioni et astutie nove di vivere e negoziare, habbiamo giudicato esser parte del carico Nostro il prevenire a quelli ancora con rimedi novi et ordini opportuni, senza li quali non si può felicemente vivere in qualsivoglia stato.

**Perciò** invocando il Nome della Santissima Trinitade Padre, Figliuolo e Spirito Santo, della Beata Vergine Maria, Nostra Avocata, e di S. Martino Protettore di questa Nostra Giurisdizione.

**Statuemo** e decretiamo l'infrascritti Ordini e Statuti parte civili, parte criminali, li civili per dare alli sudetti Nostri sudditi più distinta regola di governarsi, e più conveniente modo di vivere di quello anno fatto sin'ora per maggior utilidade e conservatione loro. Li (p. 55) criminali ancora, perche non è cosa più utile e necessaria alla conservatione delle persone, dell'onore e delle facultà di ciascuno di quello siano le leggi e le statuite pene a scelerati misfatti.

**Confermando** in parte li ordini e Statuti vecchi, parte limitando, parte aggiungendo e statuendo di nuovo conforme più espedito habbiamo giudicato, e nel seguente Volume si contiene, ed il tutto a Laude e Gloria dell'Omnipotente Iddio, utilità di Nostri sudditi e conservatione della Contea e Giurisdizione Nostra d'Orsara.

**Comandando** e statuendo, che tutti li ordini e statuti in questo contenuti, tanto Civili quanto Criminali si debbano nell'avvenire inviolabilmente osservare, sotto le pene in essi statuite. **Esortando** finalmente tutti, che siccome Noi con paterno amore habbiamo in ciò riguardato solo al benefizio publico, che da ciascuno ancora con niente minor prontezza et ubedienza venghi essequita la buona e retta voluntade Nostra.

**(Statuti d'Orsara parte civile)<sup>14</sup>**

**Dell'ingresso del governatore ed inconbenza sua**

**Rubrica 1**

14 Aggiunto dall'autore.

Dovrà il governatore Nostro d'Orsara nell'ingresso del suo governo leggere e rileggere e ben considerare li (p. 56) presenti Nostri Statuti, e sopra quelli appoggiare li proclami suoi, che farà pubblicare.

Sarà parimente particolar officio del medesimo governatore d'intendere, conoscere e con somma equità e giustizia decidere e definire le cause, lite e differenze che avanti lui saranno giuridicamente proposte in giuditio, tanto civili quanto criminali o miste.

Di più procurerà di vedere spesso il pane venale insieme colli cataveri, cancelliere e barigello, e farlo pesare una volta almeno la settimana, acciò non venghi defraudata la giustitia e li poveri insieme, e procurerà ch'il pane suddetto sia fatto e venduto colle condizioni da Noi statuite nella rubbrica delli pistori sive panetieri.

Sarà parte ancora del governatore suddetto di procurare l'ornato e polizia di questo Castello d'Orsara, e che siino nette e reparate le vie pubbliche.

Dovendo il medemo governatore che pro tempore sarà, di tenere purgata e netta questa Nostra Giurisdizione d'ogni sorte d'huomini facinorosi e di mala vita con tutti quei modi che sarà possibile e punire li delinquenti e le persone rissose e scandalose, conforme la disposizione delle leggi communi e delli Nostri Statuti.

(p. 57)

## Dell'incombenze del cancelier Nostro episcopale

### Rubrica 2

Il cancellero Nostro che dovrà servir pro tempore nel Nostro foro, et anco al Nostro governatore, debba subito che da Noi sarà eletto pigliare in consegna tutti li libri, processi, scritture, protocoli et ogn'altro attinente in detta cancelleria et il tutto inventariare, tanto civil che criminal, et in caso di sua partenza dovrà consegnare al suo successore detta cancelaria et inventario, come anco a lui sarà stato fatto.

Proibendoli il portar fuori del palazzo e canceleria qualsioggia libri o scritture, se non quando sarà comandato non solo da Noi, mà anco dal Nostro governatore e vicario generale, alli quali dovrà prestare la dovuta obediencia, e farà quanto li sarà comandato dalli medemi per servizio publico e dall'offizio suo, sotto pena della disgrazia Nostra.

## Del procurator fiscale et officio suo

### Rubrica 3

Essendo il fiscale procuratore del fisco e delle ragioni della Camera Nostra, subito che da Noi sarà eletto e deputato, sarà l'offizio suo di pigliare in nota e conto di tutti li querelati, descrivendoli in libro particolare. E dovrà andare ogni settimana dal canceliero a ricever la nota ch'egli non aves- (p. 58) se havuta.

Dovrà ancora il medemo fiscale prese c'averà l'informazioni suddette e la natura delli processi criminali formati, far istanza inanzi il Nostro governatore, che sia citato il delinquente, o dato il precetto di capiando conforme richiederà il merito della causa et il termine della Giustizia, e così successivamente dovrà fare di tutte le cittazioni, o d'altri atti che nella causa occorreranno farsi contro il delinquente sino all'essecutione della Giustizia e terminazione della causa, le qual'istanze tutte dovranno esser scritte nel processo criminale.

Non potrà però in modo alcuno perquasivoglia pretesto palesare ne rivelare a qualunque sia querela o causa, ne avvisare il querelato ne manifestarli alcun (benche minimo) segreto della Corte, sotto pena a Noi arbitraria, oltre la privazione dell'officio immediatamente.

Sarà parimente officio d'esso fiscale subito havuto notizia d'alcun per il quale sia luoco alla confiscatione delli beni del delinquente, far istanza inanzi il governatore che decreti quanto occorre (se sarà spedito però il processo) circa l'inventario o descrizione de beni, e poi dovrà an- (p. 59) dare insieme col canceliere a far descriver et inventariare tutti li beni, sì mobili come stabili et animali del delinquente posti et esistenti in qualsivoglia luoco della Nostra Giurisdizione, e del tutto havrà operato, ne dovrà presentare copia e darli piena informazione.

E le robbe descritte et inventariate dovrà porle et consignarle presso a persona sicura o vero publica, cioè all'audiore o suoi giudici.

## Auditore et giudici di prima istanza et officio loro

### Rubrica 4

Perche all'auditore et giudici da Noi creati et confirmati secondoche ci parerà convenire, tocca il giudicare nella prima istanza pure da Noi permessoli et concessali.

Ordiniamo perciò et comandiamo che durante l'officio loro, senza riguardo, rispetto o parcialità alcuna abbino amministrare giustizia

indifferentemente a ciascuno di qualsivoglia persona, stato, grado, sesso o condizione, sia così habitante come forestiero, sotto pena di privazione dall'offizio et inhabilità perpetua a poter mai più conseguire ovvero ottener offizio alcuno in questa Nostra Giurisdizione, et in pena anco di ducati 25 per cadauno da esserli inremisibilmente tolta et applicata ad arbitrio Nostro.

**(p. 60)** Sarà in oltre officio delli suddetti auditore et suoi giuduci di estimare per concienza loro il valor del vino che si dovrà vender a minuto da particolari et posto il prezzo di quanto habbino a vender il boccale di tal vino. Similmente dovranno estimare e poner il prezzo della carne che si vende a minuto in publica beccaria in loro concienza et conforme l'antica consuetudine.

Inoltre, dovranno detti auditor e giudici, subito creati che saranno da Noi, elleggere due del loro commune, ch'alloro parerà atti per caveri sive giustizieri, e quattro saltari a quali tutti daranno immediate il giuramento di quanto s'aspetta l'offizio loro, conforme la consuetudine di questo Castello d'Orsara nella prima istanza.

Statuemo inoltre che durante l'officio delli suddetti auditore et giudici non possi alcuno di essi esser citato da qualsivoglia altra persona per debiti o per altra pretenzione avanti al medemo Tribunale della prima istanza, mà avanti al Nostro governatore al quale aspetta giudicarli sì in civile come in criminale, come Nostro rapresentante, e dopo d'egli a Noi, sentendosi agravati conforme l'ordinario, sotto pena a chi giudicasse tal causa in prima istanza di lire 25 per cadauno e per cadauna volta **(p. 61)** oltre di nulita di qualsivoglia atto o sentenza che fosse seguita, la qual pena sarà inremissibilmente levata et applicata la metà all'accusatore e il resto ad arbitrio Nostro.

## L'officio et incombenza del fonticaro

### Rubrica 5

Il fonticaro che da Noi o dal Nostro governatore sarà proposto nella creazione del medemo sotto la loggia dove poi lo ballotano tutto il Commune conforme l'antica consuetudine presente l'auditore et giudici, i quali dovranno proponer ancor lui un altro, al quale dopo creato appartiene l'amministrazione de beni et danari del Commune d'Orsara. Statuemo che sia alla presenza del Nostro governatore dopo la creazione del nuovo suo successore e in termine di giorni otto render fedele et

minuto conto della sua administratione et saldar in mano del successore tutto quello che si trovasse haver in sè delli denari, formento o beni del sudetto Commune, et non saldando come di sopra, cadi in pena de vinti per cento applicati al fontico preddetto oltre la privazione d'ogni honore et officio, et di poter intervenire nel Consiglio o adunanza che per negotii et benefici publici si sol fare dagli abitanti, (p. 62) e ciò s'intenda privo quanto tempo tratenirà il dovuto pagamento di quanto sarà debitore, et continuando contumace sii astretto con quelli mezi et opportuni rimedi che parerà alla Giustizia, e farlo pagare il suo debito capitale e pene.

Inoltre statuemo ch'ogni fonticaro, subito creato come di sopra, debba et sia tenuto cavar una copia delli capitali di detto fontico et haverla presso di se, perche sapi regolarsi et administrare la sua carica durante l'officio suo. Altrimenti non segli farà buona alcuna scusa occorendo in causa d'alegare per sua difesa.

### Delli pupilli e vedove

#### Rubbrica 6

Comandiamo che li prossimi parenti, alli quali s'appartiene sempre la tutela, cura e patrocino delli pupilli, vedove, attinenti et attinente, consag. e consag. sue, se ricusaranno o trascuraranno tal carico in danno e pregiudizio di tali vedove e pupili, o gli usurparanno in alcuna parte, si nella robba, ragioni et incualsivoglia modo, oltreche vogliamo che siano privi come indegni d'ogni eredità che se segli potesse pervenire de beni d'esse vedove o pupili abbandonati per qualsivoglia ragione a loro debiti, dovranno (p. 63) ancora esser tenuti et astretti alla restituzione duplicatamente delli beni e ragioni usurpate, o valore di quelli, et alla reffazione d'ogni danno, spese et interessi da quelli patiti per loro colpa o trascuragine.

Et affinche non venghi in parte alcuna questa Nostra buona mente defraudata, comandiamo sotto le pene di sopra statuite alli giudici et auditore, et a ciascuno d'essi, che debbino vigilare et stare avvertiti ogni-voltache restaranno in questo Castello d'Orsara e sua Gurisdizione pupilli, orfani et vedove senza li loro mariti o padri, o senza l'uno e l'altro de parenti, darne avviso immediatamente al Nostro governatore informandolo insieme del stato e beni loro, acciò possi egli opportunamente provederli di tutela o cura particolare, conforme richiederà il stato, la necessitate e condizioni loro, et obbiare che non siano dilapidati i loro

beni. Et in apsenza sua, dovranno loro fare et operare quanto di sopra in tutto e pertutto viene statuito.

Per quelli sudditi Nostri che traghetano in altri stati  
et di quelli che capitano qui con le loro barche

#### Rubbrica 7

**(p. 64)** Essendo giusto e conveniente che Noi sappiamo quando i Nostri sudditi partano di quì per andar altrove in qualsivoglia stato o luoco per loro interessi, statuemo che de cetero alcuno d'essi non ardischi partire di qui se prima non capiterà da Noi e darci parte per dove sii destinato viaggiare, sotto pena di lire 25 de piccoli per cadauno e per cadauna volta che trasgrediranno la presente Nostra ordinazione; et ciò saranno tenuti fare al governatore in apsenza Nostra, sotto anco altre pene ad arbitrio Nostro.

Similmente comandiamo che tutte le barche che in questo Nostro Porto capitaranno, debbino i patroni di quelle, subito legate le loro barche et assicurate, capitar da Noi in Palazzo e darsi distinta informazione per dove vengono, dove siino per andare, cosa sono carichi ò vero di che cosa vogliono caricare; e ciò dovranno fare et essequire al Nostro governatore in apsenza Nostra, sotto pena alli contrafacienti a Noi arbitraria, pecuniaria e corpolare. Et perche riesce difficile alli sudetti sapere questa Nostra ordinazione, statuemo che il barigello Nostro sii obligato, subito capitata alcuna barcha, vascello o altro navilio, avvisare detti patroni di quan- **(p. 65)** to viene statuito di sopra, sotto le sudette pene.

Statuimo però che mentre saranno avviati detti patroni de barche o vascelli del barigello una volta, capitando dell'altre volte non sii più obligato detto barigello darli altra notizia, ma quelli debbino essequire detta Nostra ordinazione ogni volta che capitarano in questo Porto, et la pena sarà applicata la mità all'accusatore et il resto ad arbitrio Nostro.

Delli becarì e pescatori

#### Rubbrica 8

Li becarì di questo Castello che dovranno vender carne a minuto, non possino vender più di quello che dall'auditor et giudici li sarà posto il pretio della libra sotto pena di perder la carne, e de lire 8 per cadauno e per cadauna volta, et la mità della pena sia alli giustizieri a quali aspetta tal inconbenza del peso.



**D**ovranno detti beccari che venderanno carne, dare il suo giusto peso a ciascuno et se dalli giustizieri sarà trovata carne venduta ad alcuno scarsa et dimeno peso di quello sarà stata pagata dalli compratori, essi beccari oltre che dovranno rifare il scarso alli detti compratori, cadino in pena come di sopra et applicata nella medema forma.

**N**on ardirà alcun beccaro amazzare o scorticare alcun ani- **(p. 66)** male di notte, ne in alcun altro luoco che in beccaria publica sotto pena di perder gli animali secretamente o di notte amazzati, et di lire 6 per ogni animale, la mità della qual pena sarà all'accusatore et il resto ad arbitrio Nostro.

**P**rohibendo in oltre a detti beccari che non ardischino amazzare bestie inferme di qualunque sorte male si sia, sotto pena per ciascuno capo ducati 25 in caso di contrafazione, applicata la mità all'accusatore, che volendo sarà tenuto segreto.

**S**imilmente proibimo a detti beccari che non possino ne ardischino amazzare vache, pecore, capre o becchi senza espressa licenza dell'auditore et giudici, et ottenendola debbano vender tal carne non più di quello li sarà limitato il pretio della libra, sotto pena, oltre la perdita della carne di lire 12 per ciascun beccaro e per ciascuna volta, applicata la mità come di sopra.

**C**omandando a detti beccari che in solidum uno per l'altro siano tenuti procurare che continuamente il mercore e sabato s'amazzi e si vendi carne buona et a sufficienza per tutti gl'altri giorni della settimana di grasso per tutto l'anno, sotto pena di lire 25 per cadauno, eccettuando però il tempo della quaresima sino al Sabato Santo.

**(p. 67) E** dovranno parimente detti beccari ogni volta che amazzaranno animali, prima di tagliare la carne, siano tenuti venire al Nostro Castello per far quella provisione che parara al mistro de Casa per tutta la Nostra Corte et Famiglia, et il simile debbino fare li pescatori, non solo quelli che pescano in queste Nostre acque et Territorio d'Orsara, m'anco tutti quelli che portassero in questo Castello pesce a vendere preso il qualsivoglia acqua; prima che vender in piazza o in altro luoco ad alcuna persona pesce di qualunque sorte siano tenuti venire al Nostro Castello, et essequire cio che da Noi espressamente viene statuito sotto pena per cadauno pescatore e per cadauna volta che trasgrediranno di lire 25 e perdita del pesce tutto, et sotto le medeme pene debbino essequire et osservare l'istesso ordine dopo di Noi col Nostro governatore nella sua

solita abitazione tanto beccari come pescatori, come di sopra.

### Delli pistori sive panetieri

#### Rubbrica 9

Qualunque pistore o pistora sive panetiero il quale in questo Castello d'Orsara farà pane da vendere, dovrà farlo conforme il calmiero che di tempo in tempo li sarà dato e costituito dalli cattaveri di questo luoco (**p. 68**) conforme l'infrascritta Tariffa e dovrà farlo in modo che egli abbia queste conditioni che sia ben cotto, ben levato, di bonodore et prima che portarlo al forno sii bolato col bolo delli officiali acciò espressamente deputati, li quali siino tenuti ad ogni richiesta de sudetti panetieri andar o mandar alcuno di casa sua a bolare il pane venale gratis et senza mercede alcuna, et contravenendo in alcuno delli sudetti capi, oltre la perdita del pane, siano condannati in lire 8 per cadauno et per cadauna volta, la mità sii applicata alli officiali sudetti et il resto ad arbitrio Nostro.

Nella qual pena incorerà ancora qualunquevolta ch'avrà farina in casa solita dal Fontico, conforme l'antica consuetudine e restarà per propria colpa di far pane da vendere, o vero havendone recusarà di darne ad alcuno, mentre gl'offerirà il danaro.

Mà s'alcuno panetiero fosse tanto iniquo che mescolasse alcuna sorte e quantità di veccia, mondiglie o altra cosa nociva nella farina colla quale farà il pane da vendere, s'intenderà incorso del falso.

Et acciocche li poveri habitatori di questo Contado possino esser suffragati nelli loro bisogni con quel più giusto (**p. 69**) et avvantaggioso suffraggio possibile, ordiniamo et commandiamo che li pistori o panetieri, et quelli che in questo luoco d'Orsara et Territorio vorano vender pane, non lo possano vender senza espressa licenza Nostra, o vero del Nostro governatore, et havutala possino venderlo con le conditioni statuite di sopra e sotto le medeme pene ancora.

Prezzo del staro formento

Peso della piera del pane

A lire otto il staro

onze 78

A lire otto e meza

onze 74

A lire nove

onze 70

A lire nove e meza

onze 68

A lire dieci	onze 66
A lire dieci e meza	onze 63
A lire undici	onze 60
A lire undici e meza	onze 58
A lire dodeci	onze 56
A lire dodeci e meza	onze 54
A lire tredici	onze 52
A lire tredici e meza	onze 51
A lire quattordici	onze 50
A lire quattordici e meza	onze 48½
<b>(p. 70)</b> A lire quindici	onze 47
A lire quindici e meza	onze 46
A lire sedici	onze 44½
A lire sedici e meza	onze 43½
A lire diciasette	onze 42
A lire dicaisette e meza	onze 41
A lire dicitotto	onze 40
A lire dicitotto e meza	onze 39
A lire diciniove	onze 38½
A lire diciniove e meza	onze 37½
A lire vinti	onze 36½
A lire vinti e meza	onze 35
A lire vinti una	onze 34½
A lire vinti una e meza	onze 33½
A lire vinti due	onze 32
A lire vinti due e meza	onze 31½
A lire vinti trè	onze 30
A lire vinti trè e meza	onze 29½
A lire vinti quatro	onze 28

**Et** perche sogliono benespesso capitare in questo luoco genti di stranieri paesi che portano pane a vendere et molte volte poco sufficiente et di cattiva qualità, perciò statuemo, che l'auditor, **(p. 71)** giudici suoi et il fonticaro non permettino che tale pane sia venduto da tali forestieri senza licenza loro, giudicando essi che la vendita di tal pane torni in utile et comodo delli poveri habitanti et non altrimenti, et senza danno però del Fontico, dovendo li cattaveri pesarlo, et essendo scarso sii licenziato

immediatamente sotto pena alli sudetti venditori, mentre contrafacessero la presente nostra ordinatione, perdita del pane c'havessero portato et la condanna che pararà alli sudetti auditore e giudici.

### Delli hosti sive tavernari

#### Rubrica 10

Ordiniamo che gli hosti sive tavernari di questo Castello d'Orsara debbino trattare bene li forestieri che capiteranno alle loro hostarie, e che non li facino pagare più del giusto et honesto, sotto pena arbitraria della Giustizia.

Prohibendoli il poter vender vini che habbino muffa o cattivo odore, o più cari della meta dattagli dall'auditore o giudici da quali per coscienza loro sarà stimato et posto il pretio di quanto habbino a vendere il boccale di tal vino, qual boccale habbia da esser misurato et agiustato dalli giustizieri publici, ne si possi dalli venditori alterare ne minuire la misura sotto pena per cadauna volta che trasgrediranno di lire 10 applicata la mità della sudetta (p. 72) pena alli giustizieri, quali dovranno star vigilanti sopra ciò, et il resto ad arbitrio Nostro.

In oltre ordiniamo che li sudetti tavernari sive hosti siano tenuti pagare al daciario del vino soldi dui per orna secondo il consueto patrio.

Parimente ordiniamo che alcuno delli sudetti sia lecito<sup>15</sup> levar hostaria o taverna ne vender vino a minuto senza Nostra particolar licenza in scriptis, o dal Nostro governatore, e con le forme di sopra espresse.

In oltre per oviare ogni sorte di fraude che si potesse usare nell'alterare la qualità del vino che ciascuno venderà a minuto, ordiniamo che li giustizieri siano tenuti a sigilare il coccone della botte, in manierache non si possa aggiungere altra sorte di vino nell'istessa botte sino a tantoche non sia venduto il primo o almeno siano chiamati li medemi in presenza de quali si possa levaril coccone et metter dell'altro vino buono et sufficiente a prezo che parerà alla Giustizia, e li contraffacienti cadino in pena di lire 10 per cadauno e per cadaunavolta, et la mita sii applicata alli sudetti giustitieri.

Comandiamo di più che detti tavernari et hostieri non possino tenere appresso la botte et nel luoco o stanza dove (p. 73) vendono il vino alcuna sorte de boccali o altre misure che quelle le quali saranno agiusta-

<sup>15</sup> Dovrebbe stare: *non sia lecito*.

te et concesseli dalli sopradetti giustizieri per vendere il vino, altrimenti trovandosi boccali alterati et non segnati, cadino in pena di lire 8 per ogni volta et la mità come di sopra, et quelli boccali et misure siino spezzate et rotte immediatamente.

**Di** più a ciascuna botte di vino apreciato come di sopra, sia posto et attaccato un bolletino fatto dal cancelliero del Commune, nel quale sia descritto il pretio del boccale del vino a intelligenza di cadauno, cosi terriero come forestiero, li quali dalla malitia delli hosti alle volte potranno esser ingannati, et trovandosi alcuna botte di vino posto a spina senza tale bolletino attaccato al (!) fondi dinanzi sopra la spina, incorrerà in pena detto hoste o tavernaro di lire 6 per ciascuna volta, et se la botte fosse in luoco secreto o in caneva dove non si potesse vedere dalli compratori, tale bolletino et pretio del vino sia attaccato in luoco nell'osteria che possa esser commodamente visto et letto da ogniuno.

**Non** permetteranno gli hosti o tavernari che in casa loro si giochi ne di carte ne di dadi ne d'altri giochi di sorte alcuna, sotto pena di lire 8, et alli giocatori di lire 4 per cadauno et per cadauna volta, la mità della quale si applicarà all'accusa- (**p. 74**) tore.

**Non** ardirà alcun tavernaro sive hosto aprire la sua hostaria o taverna et dar da bere o mangiare in quella ad alcuna sorte di persone di questa Terra di giorni di domenica, et delle Teste<sup>16</sup> di precetto di tutto l'anno, primache non sia detta almeno una messa in una delle chiese Nostre d'Orsara, sotto pena de lire 25 per ogni volta che contrafarà, e sarà la mità all'accusatore et il resto ad arbitrio Nostro.

**E** sotto pena di lire 50 dovranno ogni sera denontiare essi hosti al governatore in assenza Nostra, tutti li forestieri che alloggieranno alle loro hostarie al nome, cognome, patria loro e la sorte d'armi che quelli havranno scritto ogni cosa in un bolletino. Di più dovranno detti hosti sive tavernari tenere una frasca o altro segno d'hostaria attaccata alla casa di fora via, sotto pena di lire 4 per cadauno et per cadauna volta, applicata la mità come di sopra.

## Delle strade publiche

### Rubrica 11

**Essendo** interesse commune che le strade publiche si mantenen-

<sup>16</sup> Invece di: *Feste*.

ghino buone e nette e facili più che si possa agli huomini non solo, mà agli giumenti ancora, et ogni specie d'animali, ordiniamo perciò che de cetero niuno (**p. 75**) ardischi di che grado, conditione, stato essersi voglia buttare o far buttare o portare monditie di sorte alcuna tanto dentro in questo Castello d'Orsara, quanto fuori delle Porte attorno le mura e lontano da quelle a strade pubbliche, mà portarle in luoco dove non impediscono come di sopra, sotto pena alli contrafacienti, oltre farli nettare a sue spese di lire 8 per cadauno e per cadauna volta, et la mità sarà applicata all'accusatore et il resto ad arbitrio Nostro.

Delli forastieri che vengono ad habitare et accasarsi nella  
Nostra Giurisditione

**Rubrica 12**

Occorendo che alcuna persona forastiera che d'altri dominii o stati verrà ad habitare et accasarsi formalmente con la sua famiglia in questo Castello d'Orsara o suo Contado non sia in alcun modo accettato, se non sara conosciuto da qualcheduno di questo luoco ò vero non haverà fede legitima di qual luoco egli sii, et senza special licenza Nostra in scriptis et che permetta pigliar casa almeno per anni cinque et effettivamente la pigli, et si fermi luoco et fuoco, ne di questi si possino in maniera alcuna accettare banditi o ladri et assassini.

Et che per detto tempo d'anni cinque non possi esser per (**p. 76**) qualsivoglia debito civile (da falimento di banco in poi) ad istanza d'alcuno agravato ne molestato, nella persona ne meno nella robba, intendendo di quelli debiti che havesse contratti fuori, avanti la translatione di detta habitatione, senza fraude et inganno.

Dovendo però il predetto novo habitatore osservare e vivere, sinoche stà et habita nella Nostra Giurisditione come fanno l'altri Nostri sudditi in tutte le cose, niuna eccettuata, et osservare tutto quello viene statuito nel presente volume di legge municipali sotto le pene in esso statuite et descritte, et dovrà anco esser sotto posto alla consuetudine, et ogn'altro, et sotto posto in tutte le cose come li altri sudditi come di sopra.

Delle successioni ab intestato

**Rubrica 13**

Volendo per Nostra benignità verso li Nostri sudditi provvedere

in buona forma delle successioni per maggior utilidade loro, statuemo che qualunquevolta nell'avvenire morirà alcuno senza far testamento, lasciando dopo di se figliuoli maschi legitimi et naturali, essi figliuoli siano preferiti a tutti nella successione, e così da qui inanzi i nepoti et altri discendenti servata la prerogativa del primo grado. E non vi essendo essi dis- (p. 77) cendenti, succederanno li ascendenti maschi, escludendo sempre le figliole e tutte le altre femine di qualsivoglia linea et grado, le quali vogliamo però che siano dotate de beni del defonto e che la dote loro non sii meno della legitima a loro debita in essi beni.

**M**à non vi essendo alcun figliuolo overo discendente o ascendente maschio succederanno li fratelli e figliuoli di fratelli e dalli (!) in qua tutti li altri collaterali in stirpe e non in capi e sino al quarto grado, et escluse le femine di qualunque grado da dotarsi come di sopra, dinumerando il grado secondo la ragione canonica.

**E** mancando li maschi predetti transversali sino al quarto grado inclusive come di sopra, la successione non s'intenda più oltre nelli detti collaterali et agnati, mà di sua ragione succeda il fisco et la Camara Nostra, esclusi in ognimodo li altri gradi, ancora il marito e moglie.

**E** seincaso che succeda il fisco vi restano femine, vogliamo che debbino dotarsi in detti beni almeno sino alla legitima, et essendoli costituita dote maggiore, quella si dovrà intendere e riconoscere da Nostra mera gratia e liberalidade. Le quali cose di sopra statuite dicchiariamo dover aver luoco nelli beni in- (p. 78) mobili solamente e nelli frutti pendenti al tempo della morte.

**M**à nelli beni mobili, bestie, dennari e simili si serva la successione predetta, e dopo di predetti succederanno li agnati maschi di linea mascolina più prossimi, secondo la prerogativa del grado, et indiffetto di quelli si admettino le femine e discendenti loro più prossime come di sopra.

**Pro**hibendo che nissuno possi far testamento, codicillo, istituzione o substitutione, fideicomisso, legato, donatione per causa di morte, o vero qualsivoglia ultima volontà o contratto frà vivi o constitutione di dote in fraude del presente statuto o vero parte d'esso, le quali cose dicchiariamo, decernemo, ipso iure, et facto nulle, irritate et invalide.

**Del modo di contrarre con minori**  
**Rubrica 14**

Venedo dalle leggi communi prohibito che li minori d'anni vinticinque non possino alienare e fare alcuna sorte di contratto ò obligatione in loro danno e pregiuditio, intendiamo ancor Noi che tale dispositione s'habbi da osservare nella Nostra Giurisditione d'Orsara. Mà perche molte cause occorono per le quali alli minori è necessario fare alienationi et obligationi, o siano per debiti hereditari o per institutione di dote, o per maritar sorelle e simili, delli quali non si può far dimeno.

Permettiamo perciò in tali casi che il minore possi alienare o vero obligarsi, servata la forma infrascritta, affinche alcun minore non venghi leso.

Statuemo che la causa dell'alienatione o vero obligatione si debba prima esponere avanti la Giustitia e dar conto della valuta de suoi beni stabili et mobili separatamente, et essendovi scritte presentate con tutte quelle informationi che fussero possibili per conoscere se la causa sara urgente e necessaria all'obligatione overo alienatione de beni d'esso minore, et essendo tale, si debba decretare un curatore per occasione del contratto o vero obligatione da farsi, senza il quale e senza il consenso di duoi delli più prossimi parenti e decreto giudiciario, no vogliamo che il minore possi far contratto alcuno obligatorio, o di qualsivoglia alienatione, sotto pena della nullitade di qualunque contratto o vero obligatione, e di ducati vinticinque a quello il quale con detto minore havrà contratto non servata la forma del presente statuto.

**(p. 80)**

### Incumbenza delli saltari per danni dati

#### **Rubrica 15**

Non è conveniente che l'industriose fatiche d'alcuno venghino per colpa d'altri rese frustatorie, vane col dannificare in vari modi, come occorre che per negligenza et puoca cura di patroni o vero pastori et famigli sarà trovato alcun animale a danneggiare in campi, prati et vigne d'altri.

Ordiniamo et commandiamo che per ogni animale grosso il danneggiante sia tenuto a pagare oltre il danno o danni che potessero dare li detti suoi animali grossi, in contanti soldi quattro per animale, et per ogni animal minuto soldi dui, et il patrone sia tenuto per il famiglio, boaro o pastore, et perciò contro esso eseguito sommariamente. Et non pagando o non accordando in termine di giorni quattro, sia tenuto a pagare il dop-



pio, cioè soldi otto per animal grosso et soldi quattro per animal minuto, la qual pena sia applicata la mità all' accusatore et a quelli che trovaranno tali animali a danneggiare, et l'altra mità al Commun d'Orsara da esserli iremissibilmente tolta.

**Et** per evitare le controversie, alterationi et liti che potessero per questa causa di danni dati nascere, ordiniamo et statuemo che il Commun d'Orsara deputi et elega almeno quattro huomini chiamati saltari, ogni anno per rotolo, li quali habbino particolar cura et pensiero di guardare il Territorio che non sia danneggiato d'alcuno inqualsivogliamodo, et trovando essi guardiani animali in danno in campi, prati et vigne, debbano prendere uno o più animali di quelli saranno trovati a danneggiare et condurli in Castello, dove habbino a stare sino a tantoche li danneggianti et debitori paghino la detta pena et danni come di sopra.

**In** simil caso (acciò anco non habbino a nascer controversie, ò liti frà li danneggiati et danneggianti) il Commun sudetto deputerà due huomini delli più pratici et intelligenti i quali habbino a stimare con loro giuramento tutti i danni che si ritrovaranno o saranno denontati all'offitio ad istanza delle parti et interessati, et detti stimadori habbino per loro mercede andando fuori di campagna a spese de chi havra dati il danno per cadauna stima soldi dui o quattro, secondo la distanza, et trovandosi che li detti stimadori- **(p. 82)** ri, per odio, per malignità, o altro rispetto, facessero stime ingiuste et partiali a danno de poveri, siano sotto posti alla pena del pergiuro et da pagar li danni del suo proprio, et altro ad arbitrio Nostro.

**E** se alcuno ardirà di vendicarsi contro animali d'altri, benche trovati in danno, ferendoli o amazzandoli, statuemo che se sara bestia grossa ferita o amazzata, quello che la ferirà ò vero amazzarà, incorerà in pena di ducati vinticinque, oltreche dovrà pagare il pretio dell'animale al patrone di quello. E se sarà bestia minuta, incorerà in pena di ducati cinque, e dovrà pagare medemamente il pretio di quella come di sopra, et non potrà in casi tali pretendere emenda alcuna del danno datoli da essi animali.

**E** se alcuno taglierà arbore d'altri, il quale sia fruttifero, dovrà esser tenuto á pagare alla parte dannificata il doppio della valuta d'esso arbore, la qual valuta sarà quanto detto arbore fruttifero avrebbe potuto rendere in cinque anni, l'estimo della qual vendita si dovrà fare da doi periti ò vero dalli sudetti saltari con loro giuramento, et in oltre esso dan-

nificante incorrerà in pena di lire 20 d'applicarsi ad arbitrio Nostro.  
**(p. 83)** E chi finalmente dannificarà con tagliar arbori che non siano da frutto, oltre il dover pagare il doppio della valuta d'esso arbore al patrone di quello, conforme la stima da farsi come di sopra, incorrerà in pena di lire 10 d'applicarsi come a Noi parerà.

### Delli horti et vigne

#### Rubrica 16

Comandiamo ancora che ogn'uno c'havrà horto o vigna sopra il Monte d'Orsara o confini d'esso Monte, sia tenuto tenere serata la vigna overo horto in modo tale che non si possa entrare, et se alcuno aprisse et causasse qualche danno, sia et s'intenda caduto alla pena di lire 6 per cadauna volta et al danno dato alla parte e la metà della quale sia del patrone o chi troverà il dannatore et il resto ad arbitrio.

E se alcuna persona, cosi huomini come donne, sara in alcun tempo, o di notte o di giorno, trovata a danneggiare nelle vigne o vero negl'horti di questo Castello d'Orsara e Territorio, asportando frutti diqualsivoglia sorte, o in altra maniera o modo, caggionando qualche danno, debba pagar (oltre il danno, che farà) lire 4 per cadaunavolta, che **(p. 84)** sarà trovata, et non havendo il modo di pagare, star debba in priggione serata per giorni quindici et ad arbitrio.

### Per li famigli, fantesche et opere

#### Rubrica 17

Per la penuria et difficoltà che si trova in questo Contado di persone che servino per famigli o fantesca, proibemo perciò espressamente a ciascuno che non ardischi di desviare alcun famiglio o fantesca accasato con alcun patrone o patrona, prima che non abbia finito il tempo per il quale sarà accordato o accordata, sotto pena di lire 25 et altro ad arbitrio Nostro, e la metà sarà all'accusatore.

Et acciocche alcuno non resti defraudato dalle promesse fatte in materia delle opere che si sogliono a tempi necessari pigliare per far mieter le biade, zapare et vendemiare le vigne, coglier l'olive, o altre operationi rurali.

Ordiniamo che s'alcuno o alcuna prometterà l'opera sua a qualche padrone per mercede, et quelli o quelle mancheranno di quanto avranno data parola, cadino alla pena de soldi dieci per ciascun giorno et

il patrone possa a spese delli delinquenti tro- (**p. 85**) var altre persone che supplischino in difetto loro, et per il contrario li patroni siano obligati pagar il pretio convenuto alle opere, et persone da loro accordate, anco che non fossero condotte a lavorare, mentre vi sia per difetto d'essi patroni, salvo sempre dell'una e l'altra parte legitimo impedimento da esser conosciuto dalla Giustizia.

### Delli animali forastieri

#### Rubrica 18

Ordiniamo che nessuno ardisca pigliar animali forastieri et da persone d'altro territorio che d'Orsara, cosi grati come mercedi, à pascolar, à reggere o guardare o governare senza Nostra special licenza in scriptis o del Nostro governatore, sotto pena alli contrafacienti di pagare lira una per animale grosso e la mità per animal minuto, et non pagando stia serato in priggione sino all'intiero pagamento.

### Del modo et ordine di proceder nelle cause civili

#### Rubrica 19

Desiderando Noi che le cause e differenze le quali nell'avvenire vertiranno frà qualsivoglia persona delli Nostri sudditi in questi Nostri fori d'Orsara, sì nella prima come nella seconda istanza, venghino agitate e (**p. 86**) terminate, remossa ogni cavilatione con quella maggio<sup>17</sup> prestezza e minor spesa de litiganti che sia possibile.

Statuemo perciò che de cetero non ardisca alcuno di questi sudditi servirse nelle loro litte e cause d'altri avvocati che di quelli che habitano a luoco e fuoco et habitaranno in questo Castello d'Orsara, a quali dovrà esser contribuita quella mercede che si è praticata per il passato, comandando seriamente all'auditore et giudici che saranno pro tempore, di non ascoltare le cause che fossero trattate d'avvocati forastieri senza espressa licenza da Noi concessali et in assenza Nostra dal governatore Nostro, sotto pena di ducati cinquanta.

Similmente proibemo al governatore di non ceder l'udienza mentre si trattarà con avvocati come di sopra senza la precitata licenza sotto pena a Noi arbitraria.

**E** mancando delli avvocati habitanti, in tal caso possino detti liti-

<sup>17</sup> Invece di *maggior*.

ganti chiamare avvocati forestieri, nelle cause però di rilievo e considerazione, ma nelle cause minime, cioè sino alla summa di lire 100, et anco 200, debbano le parti medeme che litigano trattare le loro ragioni dà se, che dovranno esser ascoltati di ogni giudice come di sopra.

**(p. 87) E** le cause di pupilli, vedove, minori, poveri o miserabili, mercedi, affitti, livelli che vertiranno, debbano tanto nella prima istanza, quanto inanzi il governatore, giudice d'appellatione, quelle udire, intendere et con somma equità diffinire summariamente de plano, senza figura di giuditio sola facti veritate inspecta, domanda, risposta acquietandosi alle ragioni senza far nottar tanti atti et dilationi, et senza moltiplicare le contese le quali inquietano l'animo, accendono il sangue, cagionano gli odii, et promovono le risse et le inimicitie dannose.

**Ordiniamo** ancora che le dilationi probatorie dovranno esser arbitrarie al giudice il quale (fatta la contestatione della litte) dovrà decretarle et assignarle brevi o longe e doppo che saranno date prorogarle ancora, attenta sempre la difficoltà del provare e meriti delle cause e natura loro.

**Le quali dilationi** si dovranno intendere sempre commun tanto al reo quanto all'attore.

**Statuendo** Noi che nelle cause minime, occorendo prove, basti esaminare li testimoni summariamente, etiam in presenza delle parti, datoli però il giuramento **(p. 88)** sopra li meriti della causa senza altri articoli e scriver ancora sommariamente in sostanza il detto loro.

**Ma** nelle cause maggiori e di rilievo come di sopra ancorche summarissime, vogliamo che li testomoni prodotti siino esaminati distintamente sopra li articoli della parte inducente et interrogatori della parte adversa, se saranno dati, et i loro detti e testificati venghino descritti e notati de verbo ad verbum in quanto si potrà senza mutare parole ne sostanza loro, ancorche in idioma rozo, acciò meglio il giudice possi venire in cognitione della verità.

**E** perche a qualsivoglia prodotta di scritte o raggioni o indictione di testimoni si debba sempre intimar la parte per veder se si vole opponer o vero dare interrogatori, le quali intimazioni non vogliamo che siino tralasciate di fare ad istanza dell'una parte in alcun atto pregiudiziale all'altra, sotto pena della nullitade d'ogni atto che sarà fatto, non servato l'ordine sudetto.

**Prohibemo** in oltre il poter admetter persona alcuna foristiera ad

agere o tener esecuzione alcuna civilmente o criminalmente contro qualsivoglia persona nelli Nostri fori e Corte d'Orsara, se prima non havrà dato idonea sicur- (p. 89) tà di riffare le spese in caso sucumbenza, e di stare à ragione in caso di reconventione, rispetto alle cause civili, et iudicatum solvendo, e fatto in oltre eletione del luoco ove egli voglia esser citato ad ogni occasione che occorerà per detta causa, salva sempre la forma avocatesca et il stile che tengono i palacisti e che si osserva in questa Provincia, in agionta però delli presenti ordini Nostri.

### Delli sequestri

#### Rubrica 20

Occorendo spesso il far sequestri per sospetti di asportatione di frutti o d'altre robbe, o vero d'ocultationi d'esse in fraude de creditori, statuemo et ordiniamo che inqualsivoglia giorno, ancorche feriato, si possino farsequestri ad istanza de creditori contro qualsivoglia loro debitore sospetti di tal asportatione et ocultatione di beni, robbe o frutti.

Dichiariamo nondimeno, che non si possino concedere e conceduti siano nulli, se per il creditore instantemente non sarà stato prima giustificato et liquidato il suo credito, e che il debitore non possedi nella Nostra Giurisditione beni stabili nelli quali possi essequirsi facilmente senza venire alla sequestratione (p. 90) de mobili, frutti o vero animali, sopra di che dovrà, non provando in altro modo, giurare almeno et obligarsi nelli atti di riffare le spese, danni et interessi della parte ad ogni mandato della Giustizia in caso di sucumbenza. Prohibendo ancora il potersi sequestrare frutti pendenti, se non di quindici giorni prima che siano maturi.

Ordinando che detti sequestri si sebbino<sup>18</sup> sempre revocare mentre il debitore havrà dato la sicurtade de stando iuri (?) et iudicandum, solvendo la quale non dovrà però admetersi (nisi parte citata), acciò possi il creditore comparire in tempo et admeterla o reprobarla casoche non fosse sufficiente et idonea.

Statuendo ancora che detti sequestri possino farsi ad istanza non solo della parte mà del giudice, et inoltre ex officio, quando frà le parti fosse contesa di possessione o di anteriorità di ragione, perilche dubitasse poter nascere scandalo e la parte venire all'armi. E conosciuta poi la

18 Invece di *debbino*.

causa e terminata farli relassatione a favore della parte vincente.

Non vogliamo però che le ragioni et ationi del fontico siano sottoposte a tali condizioni, mà summariamente (**p. 91**) debbano i fonticari che furnirano la carica doppo fatti che saranno li loro conti (come nelli loro capitoli viene disposto e nella sua Rubrica) immediatamente mandar a bollare et essequire contro li debitori e concesseli dalla Giustizia ogni suffraggio in favore del medemo fontico come privilegiato.

### Delli sospetti di fuga

#### Rubrica 21

Non si dovranno dare mandati di carceratione per sospetto di fuga se prima nelli atti non constarà del credito dell'istante creditore, il quale passi la summa de lire 50, et che la suspitione della fuga di debitore sia sopravvenuta al medemo creditore doppo il debito contratto, la quale oltre dovrà provarla col suo giuramento, dovrà anco somministrar altri inditii e presuntioni al giudice, le quali possino movere l'animo suo, attenta la conditione della persona a concedere tali mandati.

**E** se la fuga del debitore fosse tanto repentina che il creditore non potesse in tempo provare il credito suo per provvedere dell'indemnità sua, permettiamo che possi concedersi il mandato da capiando, precedente il giuramento d'esso creditore e data cautione di provare il (**p. 92**) credito suo doppo la captura immediatamente almeno in termine di giorni trè, et in caso di sucumbenza di reffare ogni danno e spesa ad arbitrio della Giustizia.

**E** casoche doppo la captura di esso debitore si giustificasse non essere il debito tale e tantoche bastasse alla captura, conforme di sopra viene ordinato, vogliamo che quella s'intenda nulla e calumniosa e che l'istante sia tenuto a riffare ogni spesa e danno del carcerato nell'arbitrio come di sopra.

**Et** in ogni caso doppo che sarà stato preso tal sospetto di fuga, dovrà esser condotto prima avanti il giudice o suo cancelliere, acciò volendo dar sicurtade idonea, o di pagare, ovvero di stare a ragione, possi farlo et esser relassato, come cosi ordiniamo.

**Il** qual carcerato non vogliamo potersi arestare ad istanza di alcun altro, mentre la prima captura sarà stata nulla.

**Et** in evento che il debitore carcerato fosse povero di maniera che non dovesse il modo a sostentarsi, vogliamo et ordiniamo che doppo sarà

stato otto giorni prigione, sia tenuto il creditore ad istanza del quale si trovarà prigione portarli o vero mandarli ogni giorno onze die- **(p. 93)** ciotto di pane, e mancando detto creditore di sovenirlo del sudetto statuito alimento quotidiano, mentre il carcerato ne haverà fatto istanza, dovrà quello esser relassato e non potrà più esser carcerato ad istanza del medemo creditore, dal quale li sarà stato trattenuto una volta il sudetto alimento.

### **Del termine concesso al debitore**

#### **Rubrica 22**

**Doppo** che qualunque debito sarà liquido e chiaro, o per via di prova o per confessione del debitore o per decreto del giudice, vogliamo che gli sia concesso quindici giorni di tempo a pagare il debito, se però detto termine sarà dimandato. Dichiariamo nondimeno che il debitore non possi pretendere questo beneficcio in occasione di debiti giurati a quali sia spirato il termine convenuto nell'obligatione fatta col creditore, o sia per instrumento o costituito in atti.

Come ancora riserviamo al giudice il poter abbreviarlo ad arbitrio suo quando havrà il modo di pagare e chiedesse tal dilatione per tirare in lungo malitosamente il pagamento in danno o dispregio del creditore, sara forestiero o povero, et il debito sia per causa di mercede o d'ali- **(p. 94)** mento, nei quali casi potrà far pagar etiam incontinenti, attenta sempre la summa e causa del debito et il stato delle persone, la quale dilatione ancora potrà il giudice prorogarle se il debitore sarà povero, sicche non possa pagare senza discomodo e danno grave, et il debitore habbia modo d'aspettare, purché la proroga non s'intenda più d'uno o due mesi.

### **Delli libri della ragione**

#### **Rubrica 23**

**Ordiniamo** che il cancelliero debba tenere et havere il suo civile de dui quinterni de carta cusito e bollato col Nostro sigillo con il suo abecedario nel principio d'esso libro di dentro via, il quale si chiamarà ordinario, nel quale scriverà tutti li atti, petitioni, dimande e risposte delle parti con la citazione in forma solita e tutte le sentenze, pronuncie e decreti et altre terminationi che da Noi o dal Nostro governatore civilmente saranno fatti, et anco l'esame di testimoni occorendo esaminare, cosi instando le parti che litigano.

**Similmente** dovrà havere un altro libro nella forma sudetta che si

chiamarà straordinario, nel quale scriverà tutte le rellationi delli officiali, mandati pe- (p. 95) nali, essecutioni, commandamenti, precetti, sequestri, intimationi et altro aspettante in detto libro.

Dovrà inoltre haver un libro di carta reale bollato come di sopra, nel quale scriverà tutte le sentenze criminali, tanto condannatorie, banditorie, quanto absolutorie, e col medemo libro anderà in arengo a publicare le sentenze sotto la loggia, conforme il consueto antico, sotto pena a detto cancelliero non essequendo quanto viene statuito come di sopra della Nostra disgratia che si chiamarà il libro delle raspe.

Dovrà poi havere li libri delle scuole, libro delli fonticari, li suoi protocolli, un altro libro che notarà la cassa delle condanne et un altro che notarà tutte le robbe del fisco.

### Dell'alienatione

#### Rubrica 24

Commandiamo che nissuno figliuolo o figliuola sotto la podestà di padre e madre non possino vendere ne alienare alcuna cosa, cosi mobili come stabili, sotto pena alli medemi di lire 50, et alli compratori della perdità delli denari che perciò potessero esborsare, et della restitutione della cosa comprata. (p. 96) Similmente ordiniamo che le donne maritate non possano vendere ne alienare alcuna cosa senza licenza et saputa espressa del marito, et il marito non possa alienare alcun stabile senza il consentimento et assenso della moglie et decreto giudiziario, sotto le pene contenute nel soprascritto statuto et ordine Nostro de pupilli.

### Della subhastatione

#### Rubrica 25

Doppo che alcuno sarà stato pignorato perqualsivoglia summa, statuemo et ordiniamo che habbia tempo otto giorni a riscuotere il suo pegno, e che sino passati detti otto giorni dal dì della pignoratione fatta, non si possino vendere li sudetti pegni, ma spirato che sarà il sudetto termine, il debitore sii citato ad istanza del creditore per il primo giorno giuridico immediatamente subsequente dopo il termine predetto à vedere vendere li pegni suoi al luoco solito, il quale presente ò vero apsen- te non potrà però impedire la subhastatione di quelli, se effettivamente non pagará avanti che siino liberati e consegnati al più offerente, dopoche con alta voce l'essecutore havrà trè volte con debiti in- (p. 97) tervali



manifestato il prezzo di quelli.

Commandando inoltre che il cancelliero al quale s'aspetta la cura de scrivere tutti li beni che saranno subhastati e venduti, notando distintamente la qualità et sorte de pegni, il nome e cognome del padrone di quelli, et a cui saranno stati venduti, et il prezzo loro, et ad istanza di chi si vendono, e per quanto debito, et il giorno, mese et anno della subhastatione fatta con le relationi sopra ciò fatte dall'ufficio, quali saranno venduti conforme l'ordinario col beneffitio del terzo, se saranno beni stabili et non mobili, i quali dovranno esser venduti senza il sudetto beneffitio.

**E** con tal ordinatione si può inqualsivoglia tempo trovare facilissimamente ogni cosa di tali subhastationi e vendite, concedendo in oltre che dopo saranno stati venduti et subhastati detti pegni, sia lecito al patrone di essi il poter redimerli dal compratore nel termine di otto giorni per l'istesso prezzo che saranno stati venduti nella subhastatione, rimborsando effetalmente il danaro da lui pagato, et (**p. 98**) inoltre un soldo per lira.

**Delle pene che si dovrà ponere alli debitori quando  
non vogliono consegnare**

**Rubrica 26**

**Et** perche li creditori dopo c'hanno liquidato i loro crediti e sententiati i loro debitori mandino con la sentenza il barigello in casa delli sudetti debitori o sentenziati, per pignorare o vero assicurare di quanto devono avere, e quelli si rendono talvolta ostinati et disubedienti (!) e non lasciano il barigello predetto pignorarli, netampoco lori volontariamente assicurano mobile, sprezzando in questo modo la Giustizia e nel medemo tempo il creditore non conseguisse il suo.

**Statuemo** perciò che andando il barigello o suoi ufficiali in casa d'alcuno debitore per assicurare o pignorare ad istanza di ciascun creditore colla sentenza in mano, come di sopra, mentre il sudetto debitore non vorà lasciare essequire il suo officio detto barigello in nessuna forma, debba ponerli pena per la prima volta di lire 5 e per la seconda di lire 10 e per la terza di lire 25, bando, priggione et altro e (**p. 99**) proceder crminalmente.

**Et** in caso ch'egli ostinatamente continuerà alle sue disubidienze di non voler obedir lasciar pignorare o vero assicurare sopra li suoi effetti per il sudetto debito, vogliamo in tal caso sii proceduto criminalmente

con la formatione del processo in forma solita, registrando ogni cosa nel medemo processo e tutte le rellationi e sentenza civile et atti che fossero stati seguiti, dovrà però proceder l'istanza del creditore avanti la Giustizia contro il debitore, il quale sarà bandito dalla Giurisdizione secondo che pararà alla Giustizia, attenta la summa del debito e conditione del debitore, con la clausola che non si possi liberare, se prima non satisfarà il predetto debito, con l'alternativa che si sol dare alli banditi.

### Dell'incanti Rubrica 27

Occorendo di far incantare i beni stabili sive mobili, tanto di ragione della Nostra Camera, come per interesse Nostro contro alcuni debitori, quanto di ciascun delli Nostri sudditi, comandiamo seriamente che il governor Nostro debba sentarsi pro (**pag 100**) Tribunale sotto la loggia, permesso<sup>19</sup> il suono della campana o tromba, et ivi cancelliere legere il barigello (!) la robba che si dovrà incantare, il quale con alta et intelligibil voce incantara conforme il solito, scrivendo detto cancelliere distintamente l'offerte che saranno fatte, e cosi continueranno per trè giorni festivi, e nel terzo incanto sarà decretata la deliberatione dal predetto governatore al più offerente, e cosi sarà essequita la presente Nostra ordinatione, sotto pena di nulità di qualsivoglia atto che fosse fatto contro la presente forma.

In oltre prohibemo che niuno possi comparire in detto tribunale in presenza del governatore per anottar alcuna contraditione senza doppio levato esso governatore andar dal cancelliere e farsi nottare ciocche desidera, sotto pena oltra la nullità di essa contraditione di lire 25 per cadauno contrafaciente et per cadauna volta, et al cancelliere che la scriverà della Nostra disgratia, applicata la mità della sudetta pena all'accusatore et il resto ad arbitrio.

(p. 101)

### Delli ministri d'Orsara Rubrica 28

Perche le cariche di questo Castello d'Orsara venghino con ogni pontualità essequite et administrate conforme la Nostra buona mente e

<sup>19</sup> Invece di: *premess*o.

l'antica consuetudine, ordiniamo che dopo saranno creati l'auditore e suoi giudici di prima istanza da Noi et il fonticaro, non possa alcuno d'essi rinunciare la carica sua sotto pena di ducati 25 oltreche dovrà ancora essercitare la sudetta carica.

Similmente ordiniamo che quelli, i quali saranno eletti dalli sudetti auditor e giudici, cioè cattaveri, stimatori, saltari, non possa niuno renonciar la carica, sotto pena de lire 25 per cadauno e continuar ancora alla medema carica, et l'istessa prohibitione s'intenda anco delli gastaldi delle scuole che saranno d'anno in anno eletti sotto la pena di lire 25 continuare la gastaldia di quella scola.

Prohibemo inoltre espressamente a tutti li sopra detti ministri et ufficiali, come anco alli daciari di qualsivoglia datio, che niuno possi havere altra carica ne parte alcuna beneficcio durante l'(p. 102) officio loro e specialmente l'auditor, giudici e fonticaro non possino haver alcun d'essi datio di sorte alcuna, sinoche finisce la loro carica come di sopra, sotto pena per cadauno delli trasgressori oltra la privatione immediatamente della carica di lire 100 de piccoli, et li saltari, cattaveri et gastaldi et altri che fossero de lire 50 per cadauno, e più anco della carica, ipso facto applicando la metà delle sudette condanne all'accusatore, et il resto ad arbitrio Nostro.

### Delle misure, stadiere et altro

#### Rubrica 29

Perche molte volte si scopre che quelli i quali comprono, vendono, ricevono et danno via, tengono nelle case loro misure di più sorte, cioè per ricevere et comprare misure ingorde et grande et per dare o vendere misure scarse et piccole, perciò per non introdurre simil inconveniente et disordine in questa Nostra Giurisditione,

Ordiniamo che non sia alcuno di qual stato, grado e conditione esser si voglia, che ardischi tenere in casa sua misure di sorte alcuna che non sia approbata et agiustata dal officio di questo Castello, ne in esse o con esse vendere o comprare, dare o ricevere così biade, vini et oglio, come ogn'altra sorte di robba; sotto pena di lire 25 et (p. 103) perdita di tutto quello che vendesse o che comprasse con le misure non giustate, et altre pene ad arbitrio Nostro, secondo la qualità dell'inganno che fosse scoperto. La metà della qual pena sarà dell'accusatore applicata, che volendo sarà tenuto segreto.

Dichiariamo pero che le misure sudette s'intendino mezzane, grande et piccole, brente, starioli, scatole, sechie, orne, lire, cornetti, bilanze, stadere, bozze, boccali, brazzolari et d'ogni altra sorte di misure. Se alcuno le tenerà in casa, anco che non le adoperasse, s'intenda incorso alla [pena] d'esserli tolte le misure e di lire 5 per misura, e la mita della pena sarà applicata come di sopra.

#### Animali e soceda

##### Rubrica 30

Quando alcuna persona havesse in guardia o in soceda, alcun animale grosso: boi, vacche, et [l'animale] fosse guasto in maniera che il bue non potesse arrar la terra et vacha non fosse atta a poter fruttare, quel tale che le haverà in governo et havrà causato il danno, sia tenuto pagare tal animale secondo la stima che si farà da huomini periti, et se tali animali fossero guasti con perdita d'un corno o d'un occhio, (p. 104) et il bue ch'havesse perso un corno, paghi lire una, et se avesse perso un occhio, paghi lire 6 et per la vacha paghi lire 4. Et in caso dubioso come fusse successo tal danno si habbia a star al sacramento et giuramento del guardiano da prestarlo avanti la Giustizia, al quale avanti presti tal giuramento dovrà il giudice farli la debita amonitione per l'anima sua et per ogni buon rispetto.

#### Delle decime et arre

##### Rubrica 31

Per ovviare a ciascun inganno, fraude o malitia che da qualcheduno delli Nostri sudditi et habitatori di questo Castello e Territorio d'Orsara potesse esser commesso nel pagare le decime, cioè d'ogni dieci uno, in pregiudicio dell'anime loro, ordiniamo che non sia alcuna persona di che grado, condetione esser si voglia, che ardisca al tempo della raccolta battere, tibiare, o in alcun altro modo cavar dalle paglie formenti, orzo, segale, spelte, legumi e qualunque altra sorte de biade, nemeno quelle misurare e trasportarle dalle arre in altro luoco, etiam a nome de forestieri, senza espressa licenza Nostra o del governatore Nostro, sotto pena de lire 25 e perdita (p. 105) della robba et altre maggiori ad arbitrio Nostro.

Et havuta c'havrano la sudetta licenza debbano avvisare li quattro huomini che da Noi saranno eletti a tempo congruo, perche possano

conseguire la dovuta decima sotto pena de ducati 25 per cadauno contrafaciente et per cadauna volta da esserli irremissibilmente tolta, applicato un terzo all' accusatore delle sudette pene et il resto ad arbitrio.

### **Fineda**

#### **Rubrica 32**

Nel luoco chiamata la Fineda in questo Territorio riservato per li manzi, non ardischi alcuno chi essersivoglia condure alcuna altra sorte d'animali in alcun tempo a pascolare, ne a dar danno in esso luoco, sotto pena de ducati vinticinque, applicata la mità alla chiesa di questo Castello e l'altra mità alli accusatori da essersi tolta iremissibilmente, et li patroni delli animali sian tenuti per li suoi pastori, et non pagando in termine de giorni otto se li possa tiore li animali stessi e farsi vender al publico incanto per la summa predetta, et questo però quando ciò facesero senza espressa licenza Nostra in scriptis o del Nostro governatore da esserli concessa a tempi debiti. Dichia- **(p. 106)** rando inoltre che nemmeno li manzi sudetti possino esser condotti a pascolare in detta Fineda, ancorche per loro sii risservata come di sopra viene statuito, se prima non havrà havuto da Noi licenza, o del Nostro governatore in scriptis, sotto pena di lire 3 per manzo, applicata ad arbitrio.

### **Delle spiche**

#### **Rubrica 33**

Perche s'intende con non picciol danno delli habitanti poveri di questo luoco che molti di alieno territorio vengono in grosso numero al tempo delle sesole a raccogliere le spiche per li campi, ordiniamo che s'alcuna persona sia di che sesso esser si voglia sarà trovata a portar via spiche, o sarà accusata, oltre la perdita di esse spiche distribuite a questi poveri, se saranno presi, stiano in prigione serati un giorno et una notte per cadaunavolta che saranno trovati, et per osservatione di questo Nostro ordine proibemo che nessuno di questo luoco possa alloggiare o tenere in casa sua sotto alcun pretesto simil persone forastiere, sotto la medema pena corporale.

In oltre proibemo espressamente che alcuno non ardischi tanto forastiero che suddito al tempo che racco- **(p. 107)** glie l'oliva di cercar delle medeme olive perli campi delli olivari, se prima non sono colte dalli patroni d'essi olivari, sotto le sudette pene, e perse anco le sudette

olive che saranno date al patron d'esso campo.

### Aqua per la cisterna

#### Rubrica 34

Perche molte volte nel tempo dell'estate suol mancare l'aqua nella Nostra cisterna del Castello, in manierache per le cose necessarie di casa si prova grave bisogno et incomodo, comandiamo però che le donne di questo luoco d'anni sessanta ingiù et di dieci in sù debbano a richiesta del Nostro mastro di casa o di altro ministro della Nostra Corte ogni volta che saranno richieste, instando simil bisogno o necessità di aqua portare o mandare due consi d'aqua per una dalla fontana da basso, e riversarla sopra la conserva di detta Nostra cisterna. Et quelle donne che si renderanno difficili o disobedienti cadino in pena di soldi vinti per cadauna volta che mancarano come di sopra.

Similmente ordiniamo che quelli o quelle c'havrano asini siano tenuti a fare un conso et portar (**p. 108**) una somma per uno, et più d'uno occorendo, sotto la sudetta pena di sopra et altre.

### Instromenti, contratti et testamenti

#### Rubrica 35

Per fugire molti inconvenienti che giornalmente possono occore e che per lo passato sono occorsi et verissimilmente potriano (!) succedere e per l'avvenire a danno del Nostro Vescovato et pregiuditio del Nostro Dominio in questo Contado d'Orsara, ordiniamo et irrevocabilmente comandiamo alli habitatori di detto luoco che non si possa fare ne celebrare alcuna sorte d'instrumenti e contrati per altra persona o per altra mano che per mano del canceliero del Comune che sarà di tempo in tempo, et in assenza sua il Nostro canceliere episcopale, sotto pena alli trasgressori de ducati 25 per cadauno et per cadaunavolta, oltre la nullità di tali instrumenti o contrati fatti contro questo Nostro ordine come se fatti non fossero.

Similmente ordiniamo il medemo canceliero di Commun possi far et scrivere et anotare li testamenti di quelli che per sua ultima volontà volessero lasciar il suo a quelli di sua satisfatione. Dichiarando che mancando l'uno e l'altro canceliero, in tal caso detti in- (**p. 109**) stromenti, contratti o testamenti li possa scriver et anottare il reverendo pievano di questo luoco. Non volendo che in tali funtionì possino entrare sostituiti

che saranno lasciati dalli sudetti cancelieri in caso andassero fuori della Giurisditione per qualche settimana, per Nostri o loro interessi, qual reverendo pievano sive curato che sarà chiamato per anottare e scriver alcuno d'essi testamenti, ciò dovrà fare alla presenza di duoi testimoni, almeno sotto le sudette pene alli contrafacienti di tal<sup>20</sup>testamenti come di sopra, applicate un terzo all'accusatore che volendo sarà tenuto segreto.

### Terza parte d'animali al datiaro

#### Rubrica 36

Inherendo agl'antichi ordini de Nostri illustrissimi e reverendissimi predecessori, ordiniamo et comandiamo che ciascuna persona c'harà animali minuti in questo Territorio, sia obligato dar la terza parte di tali animali al datiaro della beccaria di questo Castello d'Orsara per il convenevole pretio et pagar il datio ordinario, et in caso che dette persone vendessero detta terza parte d'animali minuti fuori d'Orsara, siano nondimeno obligati pagare il datio d'un soldo per testa al sudetto datiaro, **(p. 110)** et cadino anche in pena a Noi arbitraria, secondo la quantità d'animali, la mità della quale pena che sarà terminata, sii applicata all'accusatore, et il resto ecc.

### Della demolitione delli ediffitii e fabbriche

#### Rubrica 37

Rechiedendo l'interesse publico di qualunque dominio e giurisditione che s'accreschino le habitationi et habitatori piutostoche si diminuischino, statuemo perciò che alcuno della Nostra Giurisditione non possi damolire ne guastare qualsivoglia casa et habitatione, ancorche fosse rovinosa, senza Nostra licenza in scriptis, sotto pena di ducati 100, oltre le perdita del fondo di quella non reffacendo detto edifitio in termine di mesi sei.

Et havendo con attenta applicatione considerato cosi per il comodo non solo de Nostri sudditi, come anco dell'honorevolezza del Castello habbiamo ritrovato in molte parti trà il recinto delle mura del medemo si trovano alcuni siti et fondi vacui pretesi senza la debita licenza Nostra o legitima causa da singolari persone, sotto finti et vani pretesti di voler fabricare senza esser divenuti all'effetto, ne anco in longhissimo

20 Dovrebbe stare *tali*.

corso d'anni, et parimente alcuni altri occupati già molto tempo colla fabrica de fondamenta et di poco muro senza mai **(p. 111)** perfetionarla tenendo in tali forme impediti li luochi, sicche gl'altri sudditi per le differenza di spatio et di fondi de fabricare restano senza li dovuti et possibili commodi, tutto ciò con biasimevole deturbatione del medemo Castello con notabilissimo danno de sudditi et evidente pregiuditio del Vescovato Nostro. Pertanto volendo con li più opportuni rimedii soccorrere all'indecenza, al danno et al pregiuditio per le sudette cause, et altre ancora moventi l'animo Nostro, col vigor del presente Nostro statuto comandiamo et ordiniamo come segue:

Che tutti quelli luochi et siti vacui entro il recinto delle mura di questo Castello in ciaschedun posto, stato et forma esser si voglia, siano et s'intendino liberi et assoluti di ragione et proprietà del Vescovato Nostro et a disposizione Nostra da concedersi a chiunque li parerà nelli modi ecc.

**E** chi sin hora hanno cominciato fabriche, anco già più anni, o che per l'avvenire le cominceranno, non rendendole habitabili (escluso legitimo impedimento da conoscersi da Noi o pure con Nostra proroga in scriptis concessa) nel corso d'un anno, siano et s'intendano decadute dal- **(p. 112)** le ragioni del fondo, itache pagategli quelle spese fatte a giuditio de periti per Giustitia, si darano ad altri che le perfecionaranno nel corso d'un anno.

Parimente per le predette cause, et altre maggiori, comandiamo che non ardischi alcuno entro le mura coprirla case di paglia sotto pena della perdita, cosi d'ogni ragione del fondo come di tutte le spese già fatte, et della valuta dell'opera et materia, che dovrasi distrugere, e poi si darà quel luoco ad altri che fafabricarano ut supra bella et competente fabrica di muro e ceppi.

Inoltre terminiamo che se per l'avenire alcuno di che grado, stato, conditione esser si voglia, tanto terriero come forestiero, occupasse qualche luoco et sito (niuno eccetuato) cosi che fabriche fatte o da farsi, come di vigne, seminati, prati o boschi in questo Territorio senza scritto, sottoscritto et sigilato da Noi, cadi in pena de ducati dieci, applicati la metà all'accusatore, che volendo sarà tenuto segreto, et della perdita totale dell'opera, masseria, miglioramenti, spese et altra qualunque ragione, senza poter pretender ne sperare alcun benche minimo refacimento, i quali effetti siano e s'intendano davanti al Vescovato.

**(p. 113)** Statuemo ancora che tutte et cadauna licenza, cosi di



fondi di case fabricate e da edificarsi, come de campi, vigne, seminati, boschi, prati, seragli, cosi date come da darsi per l'avenire, debbano ridurle in scritto, sotto scritti da Noi et sigilati col Nostro sigillo, altrimenti siano e s'intendano di niun valore, come non fossero fatte ne concesse. Itache, s'alcuno per il passato havesse havuta licenza in voce et non in scrittura, o vero fosse smarita et non registrata, debba nel termine di mese uno prossimo [presentarsi] avanti di Noi per ottenerla nella forma di sopra statuita o rinnovarla, cosi per sua cautione come per obediencia di questa Nostra ordinatione, altrimenti, passato detto termine, si devenirà ad altra ressolutione contro detti trasgressori con pene a Noi arbitrarie e revocate tutte le licentie che non fossero come di sopra.

### Delli mercanti e merci

#### Rubrica 38

Essendo ascesa a tanto esorbitante eccesso la ingordigia et rabioso studio di guadagnare et presto arichirsi, alcuni di questo Castello d'Orsara, che posposto il timor di Dio e la carità verso il prossimo, con grave iatura del popolo e massime de poveretti si fano leci- (**p. 114**) to di vendere le loro merci et altre robbe a pretii rigorosissimi e transcendenti di gran lunga il guadagno moderato, prescritto dalle leggi canoniche et civili, siche se non avanzano il doppio et anco di più del valore delle robbe che vendono, non sono satii et contenti.

Prohibemo perciò che alcuno, tanto terriero quanto forestiero, di che grado, stato e conditione esser si voglia, il quale tenne bottega di merci et altre robbe non ardischi per l'avenire vendere qualsivoglia sorte di robbe, niuna eccettuata, se prima non havrà la limitatione da Noi o dal governor Nostro.

Dovendo li mercanti o venditori d'esse robbe portar fede autentica e giurata del vero valore delle merci o robbe c'havrano comprate con l'interesse della condotta o spesa, acioche, fatto il debito riflesso, si possa in conformità delle leggi stabilire, decretare e limitare il valore et pretio delle medeme robbe e merci conforme il giusto et conveniente e con quel guadagno che sarà concesso dalle sacrosante Leggi, altrimenti incorrerà in pena di ducati vinticinque per cadauno e per cadauna volta che trasgredirà il presente statuto e perdita delle robbe, potendo ogn'uno accusare il trasgressore, che volendo sarà tenuto se- (**p. 115**) greto, dovendo però produrre almeno doi testimoni giurati, et allora gli sii applica-

ta la metà della pena e robbe, giustificato il trascorso, et il resto ad arbitrio Nostro.

### Delli precetti penali

#### Rubrica 39

Statuemo ancora che le cause non si debbano cominciare da precetti penali, mà solo per le vie ordinarie, e perche sogliono occorrere molti casi repentini i quali non patiscono dimora e richiedono rimedii straordinari,

Dichiariamo perciò che in tali casi si possano concedere e con quelle pene ancora che parerà alla Giustizia, attenta la conditione delle persone ed importanza della causa.

E comparendo quello a cui sarà stato fatto il precetto, e negando esser tenuto alle cose contenute in esso, vogliamo che quello senza altro requisito s'intenda haver luoco di semplice domanda della parte ad istanza della quale sarà stato fatto.

Ma non comparendo o vero non eseguendo quello che sarà stato a lui comandato in detto precetto, non si dovrà però multare immediate, mà si dovrà (se la parte fara istanza) citare per il primo giorno giuridico ad allegare la causa della sua disobediencia. E non compa- (p. 116) rendo alla sudetta cittazione si dovrà citare di nuovo per il primo giorno di ragione a vedersi condannare e multare nella pena a lui comminata nel precetto sprezzato.

E comparendo et allegando le sue ragioni, si dovrà udire (reflectis expensis contumacialibus) e detto precetto havrà solo vigore di semplice dimanda come di sopra.

Mà non comparendo il sudetto reo in alcuno delli sudetti termini, si dovrà condannare e multare. Dichiarando Noi però che la sudetta dispositione non vogliamo che s'intenda in modo alcuno à quelli precetti li quali saranno stati fatti causa cognita e per effettuatione et esecuzione delle cause e differenze terminate, o vero (e) per offitio ad istanza del fisco, poiche quelle si dovranno eseguire immediate, sotto le pene in essi contenute.

### Delle suppliche

#### Rubrica 40

Statuemo che se alcuno sarà tanto temerario et arditto che avanti

Noi presenterà suppliche o memoriale alcuno obretitio<sup>21</sup>, cioè rarando<sup>22</sup> il falso in essi, incorrerà in pena di dieci scudi<sup>23</sup>, oltre la nullità di qualunque supplica sive memoriale ch'egli havesse fraudolentemente impetrato.

(p. 117)

Come anco nullo vogliamo, ordiniamo et dichiariamo qualunque verrà impetrato in pregiudizio del terzo, al quale non intendiamo mai pregiudicare per qualsivoglia clausula generale, mentre egli sarà stato legittimamente citato.

## Delle appellazioni

### Rubrica 41

Essendo l'appellazioni un sollevamento e refrigerio delli sudditi oppressi e desiderando Noi che l'interessi della Giustizia passino con quelli veri e propri modi che si conviene, per evitare la longhezza delle litti che molte volte l'immorzalano<sup>24</sup>, rispetto l'appellazioni che vengono interposte dalle parti, e delle volte non ad altro fine che per sottrarsi delle spese della prima e seconda istanza, ingrave pregiudizio delle parti attrici e contro la forma delle leggi, non curandosi poi quella proseguire.

Stetuemo perciò che tutti quelli che vorano appellarsi, si della prima come della seconda istanza, tanto civili quanto criminali, debbino et siano tenuti prima pontualmente pagar le spese seguite giudicialmente (mediante però la tanza del cancelliero di quel foro, e rintanzate occorendo dal governor Nos- (p. 118) tro a cui sempre l'aspettarà detta ritanza) et poi interponer l'atto dell'appellazione avanti il giudice competente nel termine di giorni otto dopo seguito quel giuditio, et proseguire poi le sudette appellazioni nel spatio di mesi dui il civile et uno il criminale, et più presto potendo, e mentre non farà constare legitimo impedimento approvato dalla Giustitia, altrimenti s'intendino nulle et di niun valore dette appellazioni con simil in diretto modo interposte, et per conseguenza le sentenze medeme, tanto civili che criminali, s'intendino in rem iudicatam e restino nel primo robbore et vigore, come se non fossero quelle appellate, e però siino mandate alla debita essecutione.

21 "Obrettizio, voce dotta, latino tardo *obrepticium*(m). Significato: *Atto fraudolento o comunque falso*" (vedi Nicola ZINGARELLI, *Vocabolario della lingua italiana*, decima edizione, Milano, 1972, p. 1146).

22 Forse dovrebbe stare *narando*.

23 "Scudo. Moneta d'oro o d'argento di vario valore portante lo scudo del principe o dello Stato emmitente raffigurato su una delle facce" (vedi N. ZINGARELLI, *op. cit.*, p. 1602).

24 Il significato: *durare molto a lungo* (?).

Dichiariamo però che quando vi fosse alcuno delli Nostri sudditi il quale si sentisse agravato della sentenza contro d'esso seguita, e volesse di quella appellarsi, et perla sua povertà non potesse eseguire il presente statuto, vogliamo in tal caso che si possa interponer l'atto della appellatione e proseguire la sua causa nelli sudetti termini, et anco di più, che dalla Giustizia gli sarà concesso con giusta ragione, perche **(p. 119)** non è conveniente che per la sua povertà far constare le sue ragioni al giudice dell'appellatione.

Stetuemo inoltre che trattandosi causa forestiera, si debba non solo pagar le spese, volendo appellarsi come di sopra, m'ancor avanti tanzar la sua causa assicurar per le spese della medema.

Similmente ordiniamo e dichiariamo che la presente Nostra ordinatione s'intenda, tanto per le sentenze incontraditorio, quanto le conatumatiali, come ogn'altro suffragio concesso dalla Giustizia, presenti o assenti le parti, purchè patisse appellatione, salvo sempre et riservato legitimo impedimento delli Nostri sudditi come di sopra, et non ad altri. **(p. 120)**

## **Statuti d'Orsara parte criminale**

### **Della biastema**

#### **Rubrica 1**

Essendo il delitto della biastema un'offesa immediatamente diretta contro la Maestà di Dio, e Noi perciò volendo come è giusto e conveniente prima d'ogn'altra cosa con opportuno rimedio provvedere che tale essecrabil vitio non abbi sede ne luoco in qualsivoglia tempo per l'avenire in questo Nostro Contado.

Statuemo che chiunque di che stato, grado e conditione si sia con qualsivoglia biastema ardirà biastemare il Nome di Dio o della Beata Vergine per la prima volta incora in pena di trè tratti di corda, e per la seconda oltre la sudetta pena incorra in pena di scudi 50, et per la terza volta s'intenda incorso in pena della perforatione della lingua o vero della galera ad arbitrio Nostro.

**Della percussione dell'imagini di Dio, o della Beata Vergine,  
o de Santi, et attioni indicenti verso di quelle**

## Rubrica 2

Se alcuno sara di tanta audatia e da cosi diabolico spirito indotto, che ardisca percuotere, imbratare o deformare alcuna immagine di Dio o vero della

**(p. 121)** Beata Vergine o Croce in qualsivoglia luoco posta, o vero farà qualche gesto o attione indegna et indecente verso alcuna di esse, o contro l'immagine de Santi, ordiniamo che li sia troncata la mano chi li sarà stato empio instrumento a commettere il temerario eccesso, oltre l'esser perciò condannato ancora in pena a Noi arbitraria.

Che nelli delitti sudetti, biastema, attioni indecenti  
ciascuno sia tenuto denunciare

## Rubrica 3

Per rimuovere afatto ogni adito al potere<sup>25</sup>, ne anco ardire di pensare all'occasioni, nonche al commettere alcuno delli sopradetti delitti, stetuemo et ordiniamo che qualunque (ecetuando il padre et il figliuolo vicendevolmente) il quale si trovarà presente ad alcuno di questi esserandi delitti, sia tenuto in termine d'un giorno denonciarlo alla Nostra cancellaria, sotto pena di scudi 25 o vero di trè tratti di corda ad arbitrio.

Dell'osservanza delle feste

## Rubrica 4

Quelli i quali nelli giorni festivi di precetto dalla Santa Chiesa lavorarano, non havendo licenza in scriptis da Noi o dal reverendo pievano di questo luoco, quando occoresse lavorare per qualche necessi- **(p. 122)** tà urgente incorerano in pena de scudi dieci per cadauno et per cadauna volta d'applicarsi un terzo all'accusatore et il resto alli luoghi pii.

Della lesa Maestà

## Rubrica 5

Se per mal aventura alcuno fosse mai cosi iniquo e scelerato, il quale havesse ardire d'insidiare o macchinare in detti, in fatti, in scritto o inqualsivoglia modo, tempo et luoco, o vero dare aiuto, consiglio o favore come di sopra à chi insidiasse o machinasse contro la Nostra persona, o della Nostra famiglia, o vero contro qualsivoglia ragione, ius o

<sup>25</sup> *Adito al potere* – espressione incomprensibile.

pertinenze della Nostra Contea e Giurisdizione d'Orsara,

Statuemo et ordiniamo ancorche non succeda il loro desiderato effetto, che tali insidiatori, macchinatori e complici d'aiuto, favore o di consiglio, incorino in pena della forca, rebellione e confiscatione de tutti i loro beni.

**E** tutti quelli i quali havrano scientia o notitia di tali conspiratori et insidiatori o suoi fautori, e non li manifestarano immediatamente alla Nostra cancellaria, incorrerano in pena della galera perpetua.

**E** quelli che promoverano detto o fatto contro come di so- **(p. 123)** pra, ancorche non si venghi all'essecutione, ne ad alcun atto prossimo, saranno castigati della temeritade loro con pena a Noi arbitraria.

### **Della seditione e tumulto**

#### **Rubrica 6**

**S'**alcuno sarà cosi temerario il quale ardisca di sedurre, tumultuare o concitare il populo a Noi sogetto, o vero parte d'esso, a solevatione o grido in qualsivogliamodo contro di Noi o de Nostri governatori che saranno pro tempore, ipso facto l'auttore e li seguaci suoi incorrerano in pena della forca, rebellione e confiscatione de loro beni, d'applicarsi la mità alla Camara Nostra, e l'altra mità a quelli che a tali scellerati s'opponerano e farano rescistenza.

### **Dell'adulterio**

#### **Rubrica 7**

**E** (!) tanto grave l'ingiuria che dall'adulterio riceve la natura humana e la fede maritale che perciò statuemo chiunque ardirà violare il matrimonio d'alcuno forzatamente, usando con donna maritata, sia punito con pena della morte e confiscatione de beni.

**E** per l'attentato solo ad altri atti impudichi come baciare o simili, il delinquente sia punito con pena a Noi arbitraria.

**(p. 124) M**à se l'adulterio verrà commesso di mutuo consenso dell'uno e dell'altro (!), statuemo, che la donna cadi in pena della perdita della dote d'applicarsi al marito suo e l'adultero cadi in pena di scudi cento d'applicarsi alla Camara Nostra.

**D**ichiariamo però che l'accusatore nel delitto dell'adulterio contro la donna sia lecito solo al marito di lei et al padre, fratelli e zii dell'uno o dell'altro (!) d'essi.

**Ma** se la moglie proverà il marito suo esser stato prima di lei adultero, l'accusa data contro di essa vogliamo che sia nulla.

### **Del stupro**

#### **Rubrica 8**

**Chi** usará così poco rispetto all'honestà virginale il quale ad alcuna levarà l'honore, o vero condurà via ancorche di consenso suo e con pretesto e promesse di volerla poi pigliare per moglie, incorrerà in pena di cento scudi d'applicarsi alla Camara Nostra, è sarà tenuto quella pigliar per moglie o vero dotarla ad arbitrio Nostro secondo la conditione loro.

**E** chi forzatamente stuprarà qualche dongella o vedova, o condurà via alcuna d'esse forzatamente, oltre il do- (**p. 124/1**)<sup>26</sup> ver dotare l'una competentemente et all'altra costituire sopra dote ad arbitrio Nostro, egli s'intenderà incorso in pena della morte e di scudi doicento.

**E** chi tenterà commettere delitto tale, ancorche non venghi effettuato, o chi violentamente baciarà vergine o vedova sarà castigato con pena di trè tratti di corda e di scudi vinticinque, oltre l'esser tenuto all'interesse dell'ingiuria della parte.

### **Della deflorazione di donzella non ancor viri potente**

#### **Rubrica 9**

**E** se alcuno sarà così impudico c'hardirà di florare alcuna donzella non ancor viri potente, cioe minore di dodeci anni terminati, ancorche di consenso suo, oltre il dotarla sia condannato alla galera ad arbitrio.

**Ma** se forzatamente ciò cometerà, oltre il dotarla s'intenda incorso in pena della vita e di scudi trecento.

**E** se il delitto non verra consumato, purchè l'attentante habbi usato violenza e per lui non sia restato, sia condannato et al dotarla et alla galera ad arbitrio Nostro.

### **Dell'incesto**

#### **Rubrica 10<sup>27</sup>**

**Quello** che indotto da così effranata libidine, commeterà (**p. 125**) il delitto d'incesto usando con parente o consanguinea sua, ciò facendo

26 Nell'originale la numerazione è ripetuta.

27 Nell'originale: X.

senza violenza, sia castigato con pena a Noi arbitraria sino alla morte inclusive, atento il grado della consanguinitade o parentella.

**Ma** se tale incestuoso ciò commetterà forzatamente, sia punito in pena della testa e di trecento scudi.

**E** se tal parente o consaguinea fosse dongella, vogliamo che il delinquente, oltre le pene sudette, sia tenuto dotarla conforme comportarano le forze dell'uno e richiederano le conditione dell'altra.

### **Del delitto nefando**

#### **Rubrica 11**

Chi sarà così infame ed obrobrioso il quale commetterà il nefando delitto della sodomia, quello sia castigato ancora in pena d'ignominiosa morte della forca, del fuoco e confiscatione de beni.

### **Del lenocinio**

#### **Rubrica 12**

Chi sarà mezzano, o mezzana o rufiana, et inqualsivoglia modo dara aiuto o consiglio per effettuatione d'alcun delli sopradetti libidinosi delitti, se sarà huomo, sia punito con le medesime pene del delinquente principale, se sarà donna, sarà punita con pena della frusta, berlina e bandita ad arbitrio Nostro.

**(p. 126)**

### **Delli uxorati concubinari**

#### **Rubrica 13**

Quelli i quali havrano moglie non havrano ardire di mantenere concubine in casa ne fuori, sotto pena in casa di scudi doicento e fuori cento, oltre la privatione in ciascuno de sudeti casi d'ogni honore c'havesse o potesse havere tal concubinario, non solo, m'anco inqualsivoglia carica et officio c'havesse nelle Nostra Giurisditione.

### **Della moglie**

#### **Rubrica 14**

Se sarà marito alcuno così infame, il quale scientemente consentirà che la moglie sua faccia guadagno del suo corpo, e si godi con l'adulterio, statuemo che gli sia punito con pena della galera perpetua e che di tal delitto si possi inquirere ex officio, fama sola precedente.

### **Dell'homicidio**



### Rubrica 15

Non è d'humano ma di ferino cuore e di crudele tigre il godere del sangue et il sfogar le rabbie nelle ferite et ocisioni altrui.

Statuemo perciò che qualunque pensatamente et con animo deliberato, conqualsivoglia sorte d'armi et inqualsivoglia modo, darà la morte ad alcuno sia pu- (**p. 127**) nito ancor egli col supplitio della morte e confiscatione de beni d'applicarsi la mità alli heredi dell'occiso et il resto della Camara Nostra.

**E** se alcuno sarà così spietato che non per occasione propria ma per premio, et ad istanza d'altrui occiderà alcuno, o lo ferirà con animo d'amazarlo, statuemo che tal sicario, oltre la confiscatione de beni d'applicarsi come di sopra, patisci il meritato supplicio della forza.

**E** se alcuno suddito Nostro sarà amazzato fuori di questa Giurisditione, mentre non fosse capitalmente bandito dalla medema, vogliamo et ordiniamo che nella Nostra cancellaria ne sia formata inquisitione contro dell'homicida, non ostante alcuna preventione di ragione seguita nel luoco del homicidio, e giustificato detto homicidio, l'homicida sia capitalmente bandito, et havendo beni nella Nostra Giurisditione, quelli siano confiscati et applicati come di sopra.

**Ma** se verrà amazzato accidentalmente e fuori dell'intentione di chi l'amazzasse, in tal caso vogliamo che l'homicida venghi punito con pena a Noi arbitraria, conforme la qualità della colpa precedente all'homicidio.

**(p. 128)** L'homicidio parimente seguito in rissa vogliamo che sia punito con pena a Noi arbitraria, purché non sia commesso dall'autore d'essa.

**E** chi abassarà l'archibugio contro la persona d'alcuno, e tenterà di sparargli l'archibugiata, et avengache la polvere non pigli fuoco, o l'archibugio non spari, o sparando non colpisci, purché per il delinquente non sia restato d'effettuare l'omicidio, esso non dimeno sarà punito con pena della morte e de scudi cento d'applicarsi alla Camara Nostra.

### Delle ferite occorse in rissa accidentali

#### Rubrica 16

**Perche** spesso suole accadere che accidentalmente li huomini vengono all'armi l'uno contro l'altro e ne seguono ferite le quali non siano senza colpa del volnerante, statuemo perciò che quello il quale darà ferita, benché leggera nella persona d'alcuno, ancorché non resti cicatrice

ne debilitamento d'alcun membro dell'offeso, resti punito di scudi 20.

**Ma** se per tal ferita restarà cicatrice, debilitamento d'osso e membro dell'offeso, in tal caso l'offendente s'intenda incorso in duplicata pena.

**(p. 129)** Dichiarando che sia però lecito à ciascuno il poter diffendere la persona sua, e provando il vulnerando giuridicamente haver ciò fatto per difesa della propria persona, e non haver potuto in altra maniera salvar sè e l'onor suo, che non s'intenda incorso in pena alcuna, mentre però esso verrà immediatamente a costituirsi e manifestare alla Giustitia il caso seguito.

Dichiarando in oltre che tante volte il delinquente incorrerà nelle sudette pene, quante volte ferirà, benche in un istesso tempo et atto successivo.

Volendo Noi ancora che il vulnerato conseguischi conveniente satisfatione dall'offendente suo d'ogni danno, spesa et interessi da lui patito per occasione di tal ferita ad arbitrio.

#### Delli affronti con arma senza effetto

##### Rubrica 17

Non essendo conveniente a buoni et honesti costumi di vivere, che l'huomo faccia a fronti all'altro, ancorche da quelli non segua offesa nella persona dell'afrontato, poiche non è lieve quella che vien fatta all'honore.

Prohibemo perciò che nell'avenire non sia persona che ardisca affrontare alcun'altro con qualsivogliasorte d'armi nè in qualsivoglia maniera. E però se alcuno **(p. 130)** abbassará l'archibugio o pistola contro la vita d'un'altro, ancorche non tenti di sparare, vogliamo che sia punito con pena de venticinque scudi e di trè tratti di corda.

**E** quello il quale cacciarà mano al pugnale o spada, o voltarà altra arma contro la persona d'alcuno, incorrerà in pena di scudi dieci e più ancora ad arbitrio Nostro, attenta la qualità delle persone.

#### Delle ingiurie de fatti

##### Rubrica 18

Il commettere lievi delitti suole a delinquenti levare l'ardire di commettere de gravi. Ordiniamo perciò che qualunque darà pugno, schiaffo, tirará capelli, sputtarà in faccia, gettarà sasso, darà calcio o spinta ad al-

cuno, e ciò facendo senza effusione di sangue, incorrerà per ciascheduna di queste ingiuriose attioni in pena di lire 25 per cadauna volta.

**Ma** se ciò commetterà con effusione di sangue, dovrà esser punito con pena duplicata e d'ogni spesa et interesse che l'offeso habesse patito.

**E** quello il quale dara bastonate ad un altro accidentalmente, incorrerà in pena come di sopra, ma se pre- (**p. 131**) meditamente, ancorche senza effusione di sangue, vogliamo che la pena sia di scudi vinticinque, e se con effusione di sangue, mentre vi sia percossa notevole nella testa o membro alcuno dell'offeso debilitato o rotto, dovrà la pena esser di scudi cinquanta, oltre il restoro d'ogni danno e spese dell'offeso d'arbitrarsi dal Nostro governatore.

### Delle ingiurie verbali

#### Rubrica 19

**Perche** dall'ingiurie verbali facilmente si viene alle reali, proibemo affatto il dir qualsivoglia parola ingiuriosa ad alcuno, sotto pena de lire 10 per cadauno e per cadauna volta e per qualunque parola ingiuriosa.

**Dichiarando** Noi parola ingiuriosa esser qualunque che fuori de buoni et honesti costumi contro d'alcuno verrà proferita.

**Ma** se ingiuria sarà però grave, come sono mentite, o dir becco, o poltron, o vero putana et altre simili a persone maritate, l'ingiuriante s'intenderà incorso in pena di lire 100 e restitutione dell'onore in luoco ad arbitrio della Giustitia.

### Del veleno

#### Rubrica 20

**Essendo** più atroce delitto il dar la morte col veleno (**p. 132**) che col ferro, statuemo et ordiniamo che chi fabricarà veleno, comprerà, o venderà, o terrà presso di se, per dar la morte ad alcuno, ancorche non si venghi all'essecutione, il delinquente sia punito con pena della galera.

**E** se il delinquente verrà all'effettuazione del facinoroso delitto e darà veleno ad alcuno inqualsivogliamodo per privarlo di vita, ancorche il veleno non operi iniquamente il desiderato effetto, incorrerà nondimeno in pena della morte per l'atrocità del delitto.

**E** succedendo l'effetto, il velenante incorrerà in pena della forca

e confiscatione de beni d'applicarsi la mità alla Camera Nostra et il resto alli heredi del morto.

**D**ichiarando che sotto nome di veleno intendiamo tutto che sarà fatto per dare in bevanda o in cibo per mutare la natura di quello contro il quale venisse usato.

**N**on essendo di niente minor castigo degno il mandante di quello, sia mandatario istesso il quale il delitto comandato essequisse, anzi l'uno e l'altro degno di severissimo castigo, statuemo perciò che in qualsivoglia caso di delitto, l'uno e l'altro venghi (**p. 133**) punito con dupplicata pena di quella che di sopra, ne presenti Nostri statuti vienne preffissa a delinquenti et ordinaria.

**E** non potendo per sorte la pena loro dupplicare, o per sua natura o per accidente, statuemo che quella si debba crescere in quanto si potrà, et essequirsi con maggior severitate e rigore.

### **Delli monetarii**

#### **Rubrica 22**

**C**hi fabricarà, falsificarà, tosarà o deteriorarà monete di qualsivoglia sorte, sarà punito con pena della vita e confiscatione de beni che avanzarano al ristoro del danno di quelli che per tali monete fossero stati dannificati.

**E** nella medema pena incorrerano ancor tutti quelli tali delinquenti che daranno materia o ricetto, e quelli che havrano scienza di tali monetari o suoi complici, e non li manifestarano alla Nostra Corte incorrerano in pena de scudi vinticinque e di trè tratti di corda.

### **Della pena del falso**

#### **Rubrica 23**

**L**a pena del falso sarà di scudi cento o vero della galera, ad arbitrio Nostro, conforme più richiederà l'im- (**p. 134**) portanza della falsitate.

**E** nella pena sudetta incorrerà ciascuno giurarà il falso in mano del Nostro governatore, o vero avanti l'auditore e giudici della prima istanza.

**E** chi deponerà il falso in Giuditio in qualsivoglia causa, egli sarà indotto dalla parte, overo ex offitio esaminato per testimonio.

**C**hi farà instrumento falso, scritte false publiche e private, partite false in alcun libro di bottega o famigliare di casa o di qualsivoglia

sorte di libri, chi falsificarà statere, misure e tutti quelli i quali scientemente si servirano di tal scritte false et altre cose come di sopra falsificate, saranno castigati con la pena di sopra, et altre ad arbitrio.

Nella medema pena incorrerà quello il quale persuaderà, o vero con premio o promesse indurrà alcuno a commettere alcuna delle sudette falsitate.

Statuemo in oltre che quelli i quali si esaminarano falsamente in giuditio, e quelli che l'indurano o persuaderano, tutti insolido siano tenuti alla refatione del danno, spese et interesse della parte che perciò vogliamo ancora che s'intenda haver vinta la causa.

**(p. 135)**

E quelli che havrano scritte o vero instrumenti d'alcuno e le negarano o vero ocultarano, o malitiosamente li daranno in mano d'altri, perche non venghino in mano à chi si devono, o le straciarano, con la medema pena di sopra statuita dovranno esser castigati e condannati ancora nel danno, spese et interessi della parte.

Non altrimenti dovranno esser puniti quelli che nel contrattare in fraude d'alcuno si mutarano il nome o cognome proprio, sicome quelli ancora che lo mutarano in fraude della Contea Nostra.

### **De furti**

#### **Rubrica 24**

Non è cosa più nemica e dannosa all'industriose fatiche dell'huomo della rapina, del furto e latrocinio, la qual sorte de delitti fù sempre da tutti aborita e con giusta ragione perseguitata, et è perciò degna conforme il statuto Nostro d'esser con distinte e determinate pene vendicata.

Onde comandiamo che quello il quale robbarà robbe o vero danari sino alla summa di lire 6 sia condannato per la prima volta in pena pecuniaria ad arbitrio. E per la seconda sarà punito con pena del- **(p. 136)** la frusta, e per la terza di summa si voglia sia condannato alla galera ad arbitrio Nostro o vero impicato, attenta l'importanza del furto, oltre la restituzione della cosa robbata o del valore di quella da farsi nelli beni del reo.

Dichiariamo pero s'alcuno robbarà cavallo o cavalla, poledo, bove, vaca, vitello o asino, siano nelle stalle o nelli pascoli in campagna, o vero robbarà pecore, capre, castrati overo agnelli inqualsivoglia luoco della Nostra Giurisditione, ancorche fosse il primo furto, tal robbatore

incorrerà ipso facto in pena della galera per spatio di tempo ad arbitrio Nostro, oltre la restitutione dell'animale robbato o il valore di quello.

**E** quello che ardirà assalire alcuno alla strada o li levarà cavallo, dennari o altre robbe violentemente, sia di che valore si voglia, statuemo che sia impicato come publico ladrone, oltre la restitutione da farsi come di sopra della cosa robbata.

**Ed** inqualsivoglia furto ove intervenga violenza o vero frattura di muraglie, statuemo che la pena sia ampliata ancora sino alla morte inclusive ad arbitrio Nostro.

**(p. 137)** Nella qual pena della morte incorrerano indistintamente quelli che robarano cose sacre, denari ed altre cose di chiesa, benche di poco momento e valore.

**Statuendo** che qualsivoglia complice, auxiliatore o recetatore de furti sia punito con l'istessa pena del ladro principale, e sia tenuto in solidum alla restitutione della cosa robbata o del valore di quella.

**E** quelli che habitarano nella Nostra Giurisditione e robbarano in altri stati, darano ricetto a robatori o vero alle cose robbate in qualsivoglia dominio, statuemo che siano puniti con l'istesse pene di sopra statuite a chi robasse nella Nostra Giurisditione e che nella Nostra Corte sia proclamato contro di essi, non ostante alcuna preventione di ragione contro di loro fatta nel luoco del delitto.

### Delli incendiari

#### Rubrica 25

**Quello** che dolosamente abbruciarà casa, capana o biade d'alcuno, oltre l'emenda del danno cagionato, dovrà patire ancora il suplizio della morte.

**E** chi ciò commetterà senza malitia alcuna, sarà tenuto solo all'emenda del danno cagionato. Similmente proibemo che nissuno **(p. 138)** ardischi metter fuoco nelli boschi o altro luoco nel Territorio Nostro d'Orsara e sua Giurisditione, senza nostra licenza, sotto pena de lire 25 et altro ad arbitrio Nostro.

### Della pace rotta

#### Rubrica 26

**Il** rompimento della pace viene connumerato fra li atroci ed enormi delitti che si trovino. Ordiniamo per cio che qualsivoglia persona

che ardirà violare la fede data e romperà la pace fatta con alcuno, oltre il dover pagare la pena conventionale alla parte, il delinquente sia condannato in pena di cento scudi, oltre quella nella quale egli sarà incorso in vigor dell'offesa, conforme la disposizione di sopra fatta ne presenti statuti ecc.

**D**ichiarando che la pace s'intenderà rotta ogni volta che l'uno de pacificati contro l'altro dirà parola o farà attione da dirsi o farsi prohibita e punibile contro qualsivoglia persona in vigore de presenti Nostri statuti et ordini.

**M**a se alcuno il quale havesse dato parola a Noi o vero al Nostro governatore di non offendere un altro, contraverà alla parola datagli, offenedolo (**p. 139**) di parole, vogliamo ch'egli s'intenda incorso in pena della galera et offenedolo in fatti nella persona dovrasi intendere incorso in crimen lese Maiestatis, cioè in pena della vita, confiscatione de beni.<sup>28</sup>

### Delli libelli infamatori

#### Rubrica 27

**C**hi farà libello contro di Noi incorrerà in crimen lese Maiestatis. E se contro il Nostro vicario generale o governatore d'Orsara in pena di scudi trecento e della galera perpetua ad arbitrio Nostro. E se contro l'auditore o giudici di scudi cento o di trè tratti di corda. E se contro qualsivoglia altra persona in pena di scudi 50 oltre l'esser tenuto alla restitutione del danno se havesse patito.

### Delle persone rissose e scandalose

#### Rubrica 28

**E** tanto necessaria la quiete e la pace al viver humano che senza quella ogni altra cosa è vana. E perche spesse volte vienne turbata da persone rissose e scandalose, e volendo Noi con opportuno rimedio provvedere che nell'avenire con ogni quiete possibile si ricerca nella Nostra Giurisditione, statuemo che (**p. 140**) quando vi sarà alcuna persona rissosa e scandalosa, cioè facile a provocare et ingiuriare altrui inqualsivoglia modo, senza occasione o vero per lieve cagione, il Nostro governatore che sarà pro tempore, sia tenuto astringerlo a dar sigurtade condecanti conforme il stato di chi dovrà darla de bene et recte vivendo, o vero passi

<sup>28</sup> Mancando la congiunzione (*e* oppure *o*) è difficile stabilire se fossero applicate tutte e due le pene oppure una sola.

contro d'esso per le vie ordinarie di Giustitia.

### Dell'accusare altrui falsamente

#### Rubrica 29

Quello il quale darà alcuna accusa falsa o memoriale falso contro alcuno, se la pena dell'accusato o dell'imputato nel memoriale provandosi il delitto essere dell'ultimo suplicio, incorrerà in pena della galera, oltre la reffatione del danno e spese alla parte falsamente querelata ed'imputata.

E se la pena dell'accusato provandosi l'accusa o l'imputatione fosse pecuniaria, l'accusatore falso dovrà esser punito con pena di trè tratti di corda, oltre la reffatione del danno e spese dell'accusato.

E se la pena dell'accusato dovesse esser della galera, il falso accusatore non giustificando la data imputatione o d'acusatione, sia parimente (oltre la reffatione delle spese come di sopra) punito con pena di (p. 141) trè tratti di corda e bandito dalla Giurisditione ad arbitrio.

Dichiarando la querela, accusa o vero imputatione esser allora falsa e calumniosa, quando l'accusatore non proverà almeno semiplane et incontinentemente il delitto accusato.

### Della pena di quelli che moverano i termini

#### Rubrica 30

Nelle più antiche leggi del mondo viene prohibito il movere li termini e confini, ed essendo giusto e conveniente ch'ogn'uno resti contento del suo, statuemo che qualunque moverà termini o confini in pregiudicio d'alcuno, se di giorno, incorrerà in pena di ducati 25 e di restitutione il doppio alla parte di quello havra usurpato, e se di notte tempo ciò farà, incorrerà in pena di 20<sup>29</sup> e dovrà restituire alla parte come di sopra.

### Della frattura delle carceri

#### Rubrica 31

Chi tenterà rompere le carceri per fugire, ancorche non possi seguire l'effetto per esser scoperto, incorrerà in pena di trè tratti de corda in publico e farà anco contro di sè inditio per mezz'hora di corda (p. 142) nella causa per la quale si trovarà prigione.<sup>30</sup>

<sup>29</sup> Verosimilmente si tratta di errore in quanto la pena per l'infrazione notturna era doppia di quella diurna (vedi ad esempio la rubrica 64)

<sup>30</sup> Sta per: *prigioniero*.



**E** chi romperà le carceri, e con effetto fugierà per causa di tal frattura, statuemo che s'habbia per convinto delli delitti per li quali era tenuto priggione, et inoltre incorrerà per tal frattura della vita e li suoi beni siano tenuti al resarcimento di detta rottura.

**E** se vi fossero in compagnia loro altri prigionieri<sup>31</sup> per causa civile, i quali fugissero per occasione di tal rottura, vogliamo che li beni del frattore siano obligati all'interessi e danno di chi venisse dannificato per la fuga di tali carcerati.

**E** quello il quale darà aiuto a rompere alcuna prigionie o sia nell'atto proprio o somministri instrumento di qualsivoglia sorte e detto effetto, ei correrà in pena della forca e confiscatione de beni.

**Della pena di quelli che parlassero o mandassero bolettini  
o policce a prigionieri nelle secrete**

**Rubrica 32**

**D**ovendosi alle secrete carceri l'effetto conseguente al nome, proibemo a qualsivoglia persona il poter parlare a priggione alcuno, mentre sarà tenuto in carcere secreto, e mandarli polizze o bolettini di sorte alcuna, sotto pena (**p. 143**) al controfacciente d'esser esaminato sopra la corda per spatio d'un ora contro il carcerato, come verissimilmente informato del suo delitto e d'esser condannato alla galera ad arbitrio Nostro.

**Della pena di quelli che impediscono li effetti della Giustitia**

**Rubrica 33**

**Q**uello il quale usará così puoco rispetto alla Giustitia che mentre il barigello o suoi ufficiali andarano per fare alcun priggione, esso li darà aiuto o favore di parole o di fatti, accioche fuga, egli incorrerà nella pena del delinquente fugitivo meritata del delitto per il quale dovesse esser preso ed oltre maggiore che da Noi sarà stimata convenirsi.

**E** quelli i quali farano scampare dalle mani dell'officiali alcun priggione mentre saranno nell'atto del pigliarlo, mettendo mano in aiuto del delinquente o facendo resistenza con arme alli officiali, incorrarano in pena della vita e confiscatione de beni.

**E** il delinquente istesso il quale con arme farà resistenza e si volterà contro la Corte, ancorche non li ferischi, incorrerà in pena della

31 Sta per: *prigionieri*.

galera.

**E** qualunque delinquente il quale dopo che sarà preso (**p. 144**) dalli ufficiali mentre lo condurano priggione legato con corda, manate o catene, li fugiera ascioliendosi in qualsivogliamodo si faccia, incorrerà nell'istessa pena nella quale incorrerebbe se fuggisse di priggione.

**E** quelli che impedirano alcuna essecutione in causa civile, incorrerano in pena di scudi 25 e di trè tratti di corda, oltre la reffatione d'ogni danno et interesse alla parte. Nei quali casi vogliamo che sia data piena fede all'essecutori, mentre saranno più d'uno, col giuramento loro, et essendo un solo segli debba credere col suo giuramento e col detto d'un testimonio giurato.

**Del dar ricapito a banditi capitali o trattare con li medemi**

**Rubrica 34**

**Chi** darà recapito a bandito della vita dalla Nostra Giurisditione o li darà aiuto o favore, o somministrarà cosa alcuna in qualsivogliamodo, o trattara con esso personalmente, o con lettere, o vero con ambasciata per interposta persona, incorrerà in pena della vita e confiscatione de beni.

**E** quello il quale darà ricapito a banditi forastieri da (**p. 145**) qualsivoglia stato alieno, il quale non abbi salvo condotto da Noi, incorrerà in pena di cento scudi per cadauno e per cadauna volta, d'applicarsi per un terzo all'accusatore, che vollendo sarà tenuto secreto, et il resto alla Nostra Camera.

**E** ciascuno che vederà qualsivoglia bandito della Nostra Giurisditione caminare, andare o stare per quella, sarà tenuto sotto pena di ducati cento e della galera levarli dietro rumore e dare alla ... <sup>32</sup> alla più prossima campana e fare che sia perseguitato, et ogn'uno sarà tenuto sotto l'istessa pena perseguitarlo ed operare, potendo che capiti in mano della Giustitia, et non potendolo havere vivo amazzarlo finalmente lui e li compagni suoi.

**E** chi darà ricetta a qualsivoglia bandito di galera, o a tempo o vero ch'havesse l'esiglio, tanto dalla Nostra Giurisditione quanto di stati alieni, incorrerà in pena a Noi arbitraria.

**Dell'assicuratione de banditi o condannati**

### Rubrica 35

Non potrà alcun bandito o condannato di qualsivoglia stato o dominio esser assicurato per qualsivoglia (p. 146) spatio, nè anco d'un giorno solo, da qualsivoglia Nostro ministro ne d'altri chi si sia, sotto pena a chi concedesse tal salvo condotto della Nostra disgratia oltre l'annullità del medemo salvo condotto, riservando a Noi solamente la facultà dell'assicurazione e di concedere salvi condotti.

Prohibendo inoltre ad ogni e qualunque bandito il quale fosse da Noi assicurato perqualsivoglia ampio salvo condotto, che non habbia in modo alcuno (quello durante) andare nello stato dove si trovarà bandito per qualsivoglia quesito ancorche legitimo, senza licenza Nostra, sotto pena della revocatione et annullatione ipso facto del salvo condotto senz'altra dichiarazione da Noi fatta, mà ritornato nella Nostra Giurisditione possi esser preso o vero perseguitato e punito, come di sopra contro banditi è statuito, e dell'istessa pena nella quale è condannato o bandito nella sua patria.

Prohibendo inoltre a detti banditi quali da Noi fossero assicurati il portare alcuna sorte dell'armi, sotto le pene nei presenti statuti imposte nella rubrica della dilatione dell'armi e della revocatione ipso facto del (p. 147) salvo condotto, mentre in quello non venga espressamente alli assicurati concessa tal facultade.

### Della dilatione dell'armi

#### Rubrica 36

Non sarà lecito ad persona alcuna, tanto suddito come forestiero, il portar armi di sorte alcuna in questo Castello d'Orsara e sua Giurisditione, sotto le pene infrascritte.

Chi porterà archibugio di ruotte, o d'azzalino incorrerà in pena di scudi 25 e di trè tratti di corda. Chi porterà pistole corte o longe incorrerà in pena della vita o vero della galera ad arbitrio Nostro.

E chi porterà stili o stiletti incorrerà in pena de ducati dieci o di trè tratti di corda ad arbitrio come di sopra. Stiletti pero dichiariamo che si comprenderà qualunque pugnaletto il quale sarà minore del pugnale ordinario da spada.

E chi porterà arma d'asta incorrerà in pena de ducati cinque per cadauna volta. Ed in qualunque delli sopradetti casi caderà il trasgressore oltre le pene sudette in pena della perdita d'armi.

Prohibemo ancora al Nostro governatore che sarà pro tempore,

ed ogni altro ministro Nostro il conceder licenze delle sudette armi proibite a qualsivoglia persona sotto pena della Nostra disgratia e nullita d'esse licenze, le quali risserviamo a Noi solamente il poter concederle. - cioè pistole, stili e stiletti. Statuemo in oltre che in qualunque delli sopradetti casi si possa inquirire ex officio nella Nostra cancellaria contro li transgressori.

Non intendendo però il proibire alcuna delle sudette armi (ecetto le pistole) a viandanti e passeggeri che transitarano per le vie pubbliche e maestre della Nostra Giurisditione andando per suo viaggio e passandole all'hosterie volendo fermarsi.

**De luochi nelli quali viene prohibita la dilatione dell'armi**

**Rubrica 37**

Non è conveniente che dove si richiede solo rispetto e riverenza alcuno porti qualsivoglia sorte d'armi indiferentemente. Perciò prohibemo che alcuno, sia di che conditione esser si voglia, s'arroghi et ardischi di portar archibugio, pistole ne arme inastate nelle chiese della Nostra Giurisditione e meno dentro nel Nostro palazzo e suo cortile, nè anco dove risiede il Nostro vicario generale, (p. 149) governatore Nostro d'Orsara, sotto pena per cadauno delli trasgressori di scudi 25 e di trè tratti de corda per cadauna volta. Non intendendo però di comprendere in questa prohibitione d'armi il barigello e suoi ufficiali, come anco quelli che saranno commandati (occorendo) a far guardia del Castello e Giurisditione per qualsivoglia sospetto.

**Del gioco e biscazza<sup>33</sup>**

**Rubrica 38**

Per i mali effetti che ordinariamente seguiscono del gioco e biscazze prohibemo affatto il poter giocare in alcun luoco di questo Castello d'Orsara e sua Giurisditione a carte o vero a dai<sup>34</sup>, si di giorno come di notte, sotto pena a chi giocarà ad alcuno delli sopradetti giochi di ducati dieci per la prima volta, e per la seconda duplicata, e di trè tratti de corda.

**E** quelli che saranno presenti a vedere tali giuochi incorrerano in

33 "BISCA o Biscazza, s. f. *Bisca* e nel pegg. *Biscazza* o *Biscaccia*, Luogo ove si giuoca, e dove si conduce qualche pollastrone, per fraudarlo e fargli il collo e metterlo in mezzo. Quindi dicesi anche *Scunatoio* e *Strangolatoio*" (vedi Giuseppe BOERIO, *Dizionario del dialetto veneto*, Venezia, 1856 /Ristampa anastatica, Milano, Settembre MCMLXXI/, p. 82).

34 Cioè *dadi*.

pena di lire 10 per cadauno e per cadauna volta.

**E** quelli i quali prestarano denari da giocare incorrerano in pena de pagare altritanti oltre sudetta pena di lire 10 d'applicarsi la mità all'accusatore (**p. 150**) che sarà tenuto segreto volendo.

**E** quelli che darano ricetta à tali giocatori o tenirano biscazza in casa loro o botteghe, o nell' hosteria, incorrarano per cadaunavolta in pena de ducati 25 ed' trè tratti de corda.

**E** quelli i quali giocarano colli figliuoli de famiglia o li darano ricetta per giocare, oltre la pena sudetta saranno puniti in pena a Noi arbitraria.

**Dell'insolenze fatte incontro gli usci e fenestre d'alcuno**

**Rubrica 39**

**Non** sia alcuno così scapestrato il quale ardischi di fare insolenze intorno gli usci o fenestre di chi sivoglia di trarli di sassi o farli strepito, o imbratarli, o ponerli cos'alcuna in dishonore o d'ingiuria, si di giorno come di notte, sotto pena a Noi arbitraria, sino alla galera, attenta la gravità dell'insolenza sive ingiuria.

**Delle meretrici**

**Rubrica 40**

**Essendo** le meretrici il dishonore e biasmo del sesso femminile, non è perciò conveniente che frà le pudiche ed onorate donne habbino commercio veruno.

**Prohibemo** perciò che non sia meretrice alcuna la qual (**p. 151**) sia publica, che ardischi habitare in questo Nostro Castello d'Orsara, ne vicino a quello, sotto pena di ducati 50 per la prima volta, e per la seconda della frusta ed altro ad arbitrio Nostro.

**Nell'istessa** pena pecuniaria incorrerà qualunque pigionerà o in qualsivoglia modo darà casa o camara o altra habitatione di qualsivoglia sorte a donne di simil sorte.

**Dell'aborto**

**Rubrica 41**

**Se** sarà donna così malvagia, la quale doppo che sarà gravida procurarà desperdere e farà sì che disperda la creatura concetta, incorrerà in pena della morte.

**E** nella medema pena incorrerano ancora tutti quelli che soministrarano qualsivoglia cosa o rimedio per detto effetto.

### **Delle violenze**

#### **Rubrica 42**

**Essendo** la violenza nemica affatto della giustizia, statuemo che ciascuno farà violenza ad alcuno, essendo armato ancorche non adopri l'armi, entrando in casa d'alcuno per forza, o vero entrando a forza in possesso di qualunque cosa d'altri posseduta, (**p. 152**) o discacciando altri ed impedendo che non godano quello che tiene, incorrerà in pena a Noi arbitraria, attenta la violenza usata.

**Mà** se intal violenza adoprà l'armi, oltre la pena nella quale incorrerà conforme l'offesa, egli incorrerà ancora in pena della galera e perderà qualunque ragione ch'egli avesse in quei beni nei quali avrà usato violenza.

**E** quello il quale con minacie metterà terrore e paura tale ad alcuno che li farà dire o fare alcuna cosa contro suo voglia, o vero oprerà che per timore o paura non faci o dichi quello che fare o dire vorrebbe, incorrerà ipso facto in pena della galera.

### **Delli luochi agravanti di delitto**

#### **Rubrica 43**

**Qualunque** delitto verra commesso nelle chiese, cimiteri, nella piazza, mercato, o vero nel Nostro palazzo o suo cortile e nella casa ove habitarà il governor Nostro rapresentante, statuemo che con duplicata pena debba sempre esser punito e castigato il delinquente.

**E** mentre la pena non si potesse, o per sua natura (**p. 153**) o per accidente accessere o duplicare, dovrasi almeno alterare o vero eseguire più severamente contro il delinquente ad arbitrio Nostro.

### **Della diminutione delle pene**

#### **Rubrica 44**

**Quello** il quale spontaneamente verrà a confessare il delitto commesso, ancorche dopo la querella o denonza contro di lui, purchè venghi avanti che la Corte habbi preso informatione et inditii contro di esso, guadagnarà la terza parte della pena imposta al delitto da lui commesso.

**E** se la pena sarà tale che non patisci divisione o vero diminutione, come la morte, galera o absitione di membro, quella si commutarà

in altra pena men grave e più piacevole ad arbitrio Nostro.

**Della permutatione delle pecuniarie in corporali et è converso**

**Rubrica 45**

Non essendo conveniente che dalla sua povertade alcuno pigli audacia di commettere qualsivoglia minimo delitto, immaginandosi che non avendo facultade non sii per patire la meritata pena, statuemo perciò che qualunque commetterà delitto alcuno, per il (p. 154) quale debba patire pena pecuniaria, se non haverà modo di pagarla, debba esser castigato con pena corporale ad arbitrio Nostro, acciò non vadi altiero<sup>35</sup> dell'error commesso, et il delitto non resti impunito.

Come ancor è converso, perciò il Nostro governor havrà facultade, come ogni altro giudice, di poter commutare le pene corporali in pecuniarie conforme gli parerà richiedere il merito della causa.

**Delli comandamenti sprezentì**

**Rubrica 46**

Chi havrà precetto di dover comparire ad esaminarsi ad istanza civilmente, se recuserà di comparire dentro il termine assignatoli, dovrà esser condannato in pena di ducati dieci e sempre alla reffatione del danno alla parte.

E se recusarà di comparire ad esaminarsi mentre sarà citato in criminale per informatione della Corte, incorerà nella sudetta pena et dovrà anco esser fatto priggione, acciò in ogni maniera sia esaminato per venire in cognitione della verità.

**Delli ordini e commissioni (che) [da] Noi espressamente dati ut infra**

**Rubrica 47**

Quello il quale non essequirà pontualmente li ordini (p. 155) e commissioni Nostre, le quali non saranno mai senon lecite et honeste, o siano in voce, in scritto o vero per interposta persona, incorerà in pena di trè tratti de corda, o di maggior ancora a Noi arbitraria, attenta l'importanza della disobediencia.

Mà se alcuno sarà così temerario il quale ardischi di comandare e fare che alcuna cosa sia fatta o essequita in Nome Nostro, o non

<sup>35</sup> Forma veneziana per *altero*, nel significato di *fiero*.

essendo comandamento direttamente di servizio Nostro, vogliamo che sia punito in pena di scudi cento, oltre il ristoro d'ogni danno con la falsa commissione.

#### Del correr alla stremità o campana

##### Rubrica 48

Quelli i quali sentiranno la campana sonare a stremità, o sia di giorno o sia di notte, tutti con le loro armi migliori che havranno saranno tenuti correre immediatamente alla volta di quella, sotto pena di scudi venticinque o di tre tratti di corda ad arbitrio Nostro.

**E** non vogliamo che alcuno sia scusato, di che grado [o] condizione esser si voglia. Tutti dovranno obedire sotto pena come di sopra.

**(p. 156) E** mentre alcuno verissimilmente potrà haver udito il suono o toccho della campana, non li giovarà il dire di non aver udito sonare per scusarsi e diffendersi dalla sudetta pena.

#### Dell'osservanza de sudditi verso il governor, auditor et giudici

##### Rubrica 49

Essendo molto ragionevole che quello il quale rapresenta la Nostra Persona e che tiene la cura e vada di continuo vigilando nel governo de Nostri sudditi, sia da quelli riverito ed osservato, comandiamo perciò con questa Nostra ordinazione perpetua che qualunque Nostro suddito, di che condizione si sia, debba honorare, riverire et obedire in qualsivoglia tempo il governatore Nostro rapresentante il quale da Noi sarà deputato e posto al governo di questa Nostra Giurisdizione, sotto pena al contrafaciente della Nostra disgrazia, oltre etc.

**E** se alcuno sarà così temerario, il quale ardischi proferire alcuna parola ingiuriosa contro il sudetto governatore, mentre sarà in audienza rendendo ragione, vogliamo che s'intenda incorso in crimen lesae Majestatis. **(p. 157)** Ed in qualunque altro luogo o tempo, sino quindici giorni dopo finito il suo governo incorrerà in pena di scudi trecento, ovvero della gallera ad arbitrio Nostro.

**E** quello il quale con poco Nostro rispetto avesse ardire d'offenderlo nella persona, ancorche l'offesa non fosse grave, purché fosse in qualche parte ferito o percosso, il delinquente incorrerà in pena della forca o confiscazione de beni.

Nell'istesse pene incorreranno ancora tutti quelli che in ciò ha-



veranno parte, tanto d'aiuto o di consiglio, o favore, quanto mandatari istessi.

**E** quello c'havesse ardire di cacciar mano o voltarli alcun'arma contro la persona, ancorche non lo (!) ferischi, incorrerà in pena della vita e<sup>36</sup> confiscatione de beni.

**E** quelli c'haveranno ardire d'offendere con parole l'auditor o suoi giudici da Noi eletti d'anno in anno per giudicare in prima istanza, mentre sono in tribunale a giudicare, incorreranno in pena della galera ad arbitrio Nostro, e fuori in qualsivoglia luoco e tempo durante la loro carica, cadino in (**p. 158**) pena di scudi cento et altro. E chi li offenderà con fatti, sia punito con pena corporale, oltre la sudetta pena pecuniaria.

**Della estrazione prohibita di vino, oglio, formento  
et ogn'altra sorte di biave**

**Rubrica 50**

**Richiedendo** la manutenzione del Nostro Contado e Giurisdizione d'Orsara che non venghino estrate o portate fuori di essa quelle cose delle quali tiene bisogno particolare per vito e sostentamento proprio, prohibemo che persona alcuna di che grado, condizione essersivoglia, non ardischi portare, mandare o vendere alcuna quantitate di vino, oglio, accetto, formento ed ogni altra sorte di biade senza Nostra speciale licenza inscriptis, o del Nostro governatore, sotto pena di ducati 25 per cadauno e per cadauna volta, perdita della robba e animali sopra de quali verrà portata e di maggior ancora etiam corporali ad arbitrario ecc. attenta la quantità della robba condotta et estrata fuori, e la condizione delli trasgressori, i quali essendo accusati, l'accusatore avrà la mità della pena ed un terzo della robba e (**p. 159**) sarà tenuto anco segreto volendo.

**L'osservanza delli genitori dalli figliuoli, come al pievano  
et familiari di Casa Nostra da tutti universalmente**

**Rubrica 51**

**Essendo** conveniente che li figliuoli habbino da riverire ed obbedire alli loro genitori, cioè padre e madre, statuemo perciò che nissuno, tanto maschio come femina, ardischi ne pressumi perqualsivoglia causa et occasione ingiuriare con parole, ovvero offendere con fatti inqualsivo-

36 Qui scrive *e*, mentre nel passo precedente troviamo *o*.

glia modo il padre o la madre, suoi genitori, sotto pena alli huomini di trè tratti di corda et alle femine di due hore di berlina.

Similmente proibemo a tutti li sudditi che nissuno non ardischi offendere inqualsivogliamodo il reverendo pievano di questo luoco e altra persona religiosa, sotto pena della scomunica et altre pene ad arbitrio.

In oltre proibemo che non sia alcuno di che grado, condizione esser si voglia, che ardischi, ne in fatti ne in parole, minacciare, far alcun oltraggio ovvero offesa ad alcuno delli ministri e familiari di Casa Nostra, sotto pena dell'indignatione e disgrazia (p. 160) Nostra, et altre corporali ad arbitrio ecc. attenta la qualità dell'offesa e condizione del delinquente.

#### Delli incantesmi et altro

##### Rubrica 52

Chi esserciterà o farà fare alcuna sorte d'incantesmo, malie, sortilegi, o attenderà a superstizioni di qualsisia, ordiniamo che oltre il grave peccato in coscienza a Noi risservato, sia punito ancora nella pena di perpetua infamia che<sup>37</sup> vinticinque ducati, priggione, bando et altro ad arbitrio Nostro.

#### Perdita delle robbe

##### Rubrica 53

Statuemo che se per accidente alcuno havesse perso animali o altre robbe di qualsisia sorte, sia tenuto quello che li troverà palesarli et manifestarli al padrone di esse et, non sapendo chi fosse il padrone, dovrà darli in nota all'offizio della Cancelaria in termine di giorni trè, altrimenti trovandosi tali animali e robbe perse in mano, in casa o in potestà d'alcuno, quel tale sia sotto posto a tanta pena quanto potrà ascendere la valuta della cosa trovata et non in tempo restituita o consignata, oltre la res- (p. 161) tituzione reale della medema cosa perduta.

#### Delle porte di questo Castello d'Orsara

##### Rubrica 54

Perche le porte delli luoghi et terre sono fatte non solamente per l'entrata et uscita d'essi luoghi, m'anco acciò spcialmente la notte si

<sup>37</sup> Invece di e.

tenghino per sicurezza delli habitanti serate, et qualunquevolta che per custodia et difesa fosse giudicato necessario, commandiamo però che le due porte di questo Castello d'Orsara si abbino da tenere reparate et aconziate, in manierache non possino in modo alcuno entrare et uscire persone ne animali se non saranno aperte, et la sera sonata l'AveMaria o poco de poi siano serate dal barigello Nostro con chiavi sicure, le quali quando Noi saremo in Orsara sia tenuto portarle in Castello, et in assenza Nostra dovrà portarle dal Nostro governatore, et la mattina, per tempo nel far del giorno, le torni a pigliare per aprire dette porte per sicurezza et comodità de tutti.

**Et** acciocchè in questo particolare di tenere serate le sudette porte la notte non succeda qualche (p. 162) novità contro la presente Nostra ordinazione, commandiamo al barigello che sarà pro tempore, che sotto pena di privazione della carica et officio suo, di trè tratti di corda e due mesi di priggione, non debba mai aprire ad alcuno la notte dette porte doppo che saranno serate, senza espressa licenza Nostra o del Nostro governatore come di sopra, et in apsenza del sudetto governatore dovrà portarla in casa dell'auditore, et in apsenza anco del sudetto, in casa d'u-no delli suoi giudici, sotto le sudette pene ecc.

#### **Dell'usura**

##### **Rubrica 55**

**Essendo** l'utile usurario dannato dalle Leggi divine non solo, m'ancora dalle humane, commandiamo et ordiniamo che non sia alcuno cosi ardito, sii di che grado, condizione essersivoglia, che pressumi dar, imprestar o vender alcuna cosa a ciascuno ad usura sotto pena della Nostra disgrazia et indignazione, perdita del capitale et de lire 50 delli suoi propri beni, applicando per un terzo del tutto all'accusatore, che volendo sarà tenuto segreto.

**(p. 163)**

#### **Dell'aiuto da darsi dalli saltari alla Corte**

##### **Rubrica 56**

**Essendo** interesse publico il perseguire ed estirpare affatto li delinquenti et huomini facinosi, statuemo perciò et ordiniamo che qualunquevolta occorrerà al Nostro governatore valersi dell'aiuto delli saltari, debbino prontamente e con pontualità obedire e fare a quanto gli

sarà ordinato dalla Giustizia, acciocche con la loro assistenza l'officiali facino l'obbligo loro, et non fugga dalli medemi il reo, opponendo con armi contro et percotendolo ancora in caso non potendo in altro modo fermarlo, sintantoche li officiali l'abbino preso e legato, e se vi fusse qualche pericolo dovranno accompagnarlo anco, e particolarmente di notte tempo, sino alle carceri, sotto pena per cadauno delli sudetti saltari e per cadauna volta che trasgrediranno, di ducati vinticinque, applicando un terzo all'accusatore et il resto ad arbitrio Nostro.

**E** se il delinquente fosse bandito capitalmente dalla Nostra Giurisdizione o di qualunque altro stato, non potendo fermarlo, ne in altro modo trattenerlo, lo potranno amazzare liberamente.

### **Del modo di procedere nelle cause criminali (p. 164)**

#### **Rubrica 57**

**Richiedendo** l'interesse publico che li delitti venghino puniti, statuemo et ordiniamo che d'ogni e qualunque delitto e malefizio publico et privato per il quale al delinquente venghi imposta pena della morte ovvero della galera, obsisione di membro, confiscazione de beni, bando ovvero pena pecuniaria applicata alla Camara Nostra, il governor Nostro dovrà inquirere ex officio, ancorche non vi sia accusatore alcuno di tal delitto, eccettuando quello dell'adulterio contro qualsivoglia donna, nel quale si dovrà procedere come nella sua rubrica di sopra si dispone.

**E** dovrà in oltre procedere in tutti quei casi ne quali l'accusatore o querelante desisterà, o per mancamento di prove ovvero per prevaricazione, o collusione fatta col reo, della quale procurarà di giustificare la certezza, e giustificandola dovrà condannare il prevaricatore o collusore in pena arbitraria, attenta l'importanza e natura della causa.

**Statuemo** ancora che il medemo governor Nostro debba inquirere ex officio di tutte le risse et (**p. 165**) inimicizie che nesceranno frà Nostri sudditi le quali esso conoscerà poter essere di qualche pericolo o scandalo, e di quelli far qualsivoglia precetto penale di non partirsi di casa o farli dare sigurtade vicendevolmente di non offendersi, il che dovrà essequire potendo avanti segua delitto alcuno, ma dopoche ne sarà seguito, dovrà procedere contro li dilinquenti, conforme la disposizione de Nostri Statuti e meriti della causa. E dovrà più presto che sia possibile venire alla spedizione delle cause criminali.

**Vogliamo** ancora che il governor Nostro habbi pieno e libero

arbitrio di poter moderare e diminuire le cause criminali quando quelle richiedono pena pecuniaria, secondo egli conoscerà il stato e meriti della causa e l'occasione e le facultadi e condizione delle persone delinquenti.

**Ma** nelle cause le quali richiedono pena corporale di qualsivoglia sorte, non vogliamo che possi venire all'espedizione di quella senza ordine Nostro, mentre però il delinquente sii sotto chiave.

**(p. 166)** Ordiniamo ancora che il fiscale debba tenere un libretto particolare nel quale dovrà notare tutte le cause ch'egli deffende per il fisco e di tutto darne parte a Noi.

**E** se per aventura seguita la condanna nelle cause di confiscazione o contrabandi quando non sia luoco all'appellazione, il governatore dovrà dare il possesso legitimo al fiscale per publico rogito del cancelliere il quale subito ci dovrà dare parte distintamente.

**E** venendo a sorte mossa lite da un terzo contro detti beni, il governatore farà citare il fiscale, acciò per lui si diffendino le ragioni della Camara Nostra.

### Dove si debba citare il delinquente

#### Rubrica 58

Qualunque delinquente accusato od'inquirito nella Nostra Corte il quale havrà domicilio nella Nostra Giurisdizione, dovrà esser citato alla casa della sua habitazione con dimissione della cedula. Eccettuato però quelli che dovranno esser proclamati, delli quali si dovrà osservare l'ordine di antica consuetudine. Mà quando il **(p. 167)** delinquente non havrà domicilio nella Nostra Giurisdizione, dovrà esser citato per lettere requisitoriali dirette al rettore nel stato e dominio dove egli s'attrova ovvero habita, qual stile si dovrà servare sino alla terminazione della causa inclusive.

### Quando e per qual delitto sia luoco alla captura de rei

#### Rubrica 59

**Per** qualsivoglia delitto per occasione del quale verà imposta in vigore de presenti Nostri Statuti o delle leggi communi pena corporale o pecuniaria al delinquente applicata al Fisco o Camara Nostra, sarà luoco alla captura del reo.

**Ed** insegnando l'esperienza quanto facilmente vengi la strada

alla Giustizia di punire i querelati di malefici da loro commessi, mentre col pigliare l'informazione sopra la querella o denuncia datta si va differendo la captura, et intanto il reo avvisato se ne fugge e li delitti restono impuniti. Statuemo perciò che qualunquevolta alcuno verrà denunciato (p. 168) o querelato di sopra detti delitti e che al governatore venghi somministrato qualche inditio sufficiente ad inquirendum, benche non sia ridotto in stato il processo, vogliamo che sia tenuto dar fuori il mandato de capiendo.

E se il delitto sarà grave, fatta la denonza o querela, subito si dovrà venire alla captura senz'altri requisiti o motivo alcuno.

Dovendo però subito dopo ch'il delinquente sarà priggione pigliar le debite informazioni et inditii contro il querelato et avanti che si possi esaminare sopra l'imputato delitto, altrimenti ogn'atto che seguirà sia nullo.

### Delle carceri e carcerati

#### Rubrica 60

Essendo le carceri state inventate per custodia de rei, dovranno perciò esser mantenute forte e sicure e visitate spesso dal barigello della Nostra Corte, considerando bene gli usci, finestre, serature, ferate e le muraglie attorno attorno<sup>38</sup>, se in qualche parte havessero bisogno di restauratione e resarcimento alcuno e subito ne darà conto al Nostro governatore, che egli poi dia parte (p. 169) a Noi per remediare et operare quello sarà di bisogno.

Dovranno in oltre dette carceri esser tenute nete, per quanto sia possibile, da ogni sorte di mondizie dal sudetto barigello, altrimenti sieno a spese sue netate come di sopra.

Statuemo che quando si trovaranno priggioni in carceri segrete, il Nostro governatore sia tenuto visitarli ogni domenica et interrogarli del stato e bisogno loro, acciocche [per] l'indisposizione o per l'infermitade loro possa egli in tempo pigliare quella resoluzione che sara espediente per la Giustizia e per l'infermo ancora.

Statuendo ancora che quello il quale si trovarà carcerato per qualsivoglia delitto per il quale sia luoco alla corda in subsidio delle prove per haver la verità del fatto, mentre esso carcerato si trovarà legitima-

<sup>38</sup> Verosmilmente qui la parola *attorno* viene ripetuta non per sbaglio, ma per rafforzarvi il suo concetto, nel significato di *dappertutto*.

mente indiziato non possi esser relassato di carcere, ne anco con sigurtade de solvendo, ma se il delitto sarà capitale, ancorche gli inditi contro il carcerato non siano sufficienti alla corda, purché siano tali, che basti- (**p. 170**) no ad inquirendum egli non potra esser rellassato senza ordine Nostro et in assenza Nostra allora ad arbitrio del governatore.

### Delle sigurtade in causa criminal

#### Rubrica 61

**P**er finire molti inconvenienti che sogliono occorrere in materia delle sigurtadi, statuemo che il governatore non debba admettere sigurtade alcuna in causa criminale senza far cittare prima il fiscale della Camara Nostra ad istanza della parte indolente a veder dar tal sigurtade idonea et ad accettarla o vero reprobarla, et in caso che il fiscale non vi fosso<sup>39</sup> dovrà esso governatore fare le debite considerazioni e riflettere per le ragioni della Nostra Camara, e poi terminare quello sarà per Giustizia.

### Della corda ed a cui e per quel causa e quando si possi dare

#### Rubrica 62

**N**on è conveniente l'usare tormento grave per trattar la verità e giustificazione d'alcun delitto per il quale al delinquente venghi imposta pena lieve. Statuemo però che non si possi dar corda ad alcuno, benche gravemente indiziato, se la (**p. 171**) causa non sarà grave, la quale sarà tale che la pena del delitto imputato sarà corporale o vero a Noi arbitraria, o vero pecuniaria, il tormento si debba usare più lieve assai che nelli altri casi di sopra nominati.

**E**d in qualsivoglia caso non si dovrà usare tormento alcuno se contro il reo non procederanno legittimi e sufficienti indizi.

**P**rohibemo ancora il potersi usare la corda contro minori di quattordici anni, ne contro vecchi decrepiti, ne contro persone inferme o vero debilitati, stropiati d'alcun braccio, ovvero aventati (!)<sup>40</sup> contro alcuno de quali usare a loro tormento più leggero ad arbitrio della Giustizia, attenta la persona, stato e meriti della causa, e contro donne gravide, e non solo, ma nemeno anco sin tanto che non saranno passati quaranta giorni dopo il suo parto, si dovrà adoprare tormento alcuno.

### Dell'uccellare, cacciare et pescare

39 Dovrebbe stare *fosse*.

40 Di significato sconosciuto.

### Rubrica 63

Nessuna persona di qualsivoglia stato, condizione esser si voglia ardirà amazzare colombi domestici in questo Castello d'Orsara ne in campagna, (**p. 172**) ne tampoco alle colombere d'alcuno, ne prenderli con laci o insidiarli in alcuna maniera, sotto pena per cadauno et per cadauna volta de lire 50 da esserli iremissibilmente levata dalli beni delli trasgressori, e la mità sarà dell'accusatore, oltre l'emenda del danno alla parte delli colombi 'predetti.

**E** quello che ardirà ammazzare pernice, cottorni o lepore, et inqualsivogliamodo pigliarle, incorrerà in pena di vinticinque ducati per la prima volta, e per la seconda oltra la sudetta pena di trè tratti di corda, e per la terza volta della galera ad arbitrio Nostro, mentre ciò farà senza Nostra licenza in scriptis o del Nostro governatore.

**Ed** in questo caso delle lepore, cottorni, pernici vogliamo che basti, dopo il detto dell'accusatore col suo giuramento, la prova anco d'un solo testimonio d'esser esaminato ex officio.

**Sia** proibito ancora ad ogn'uno di grado, condizione si sia, capitare sopra il scoglio di San Zorzi per pigliare o desviare li conigli et altri selvaticini, sotto pena alli contrafacienti de lire 25 per cadauno et per cadaunavolta, et altro ad arbitrio.

**(p. 173)** Non sii alcuno di che condizione esser si voglia che non ardischi di pescare in qualsivoglia modo nelle Nostre pesche senza Nostra licenza, sotto pena de ducati venticinque et altre corporali ad arbitrio. E chi darà pasta o calcina in detta pesca, ipso facto incorrerà in pena della gallera per anni trè, e basterà la prova come di sopra.

**Proibizione delli anemali grossi et minuti di mandarli fuori, et altro**

### Rubrica 64

**Prohibemo** parimente ad ogn'uno ch'essersivoglia, che non ardischi sotto qualsisia immaginabil colore o pretesto estrarre da questo Castello e Territorio, caricare o far caricare animali d'alcuna sorte, ne minuti, ne grossi, ne di giorno, ne di notte, sopra alcuna barca o altro navilio, nemo condurli o farli condurre a Porto ne alla Marina, o ponte, o scogli di questo Territorio in molta o poca quantità, senza Nostra licenza o del Nostro governatore, sotto pena alli contrafacienti de lire 25 de giorno e di notte 50 per cadauno d'essi e per cadauna volta, oltre la (**p. 174**) perdita delli anemali che s'intenderanno di contrabando, e la metà del tutto sarà



applicata all'accusatore il quale volendo sarà tenuto segreto, e il resto ad arbitrio Nostro.

**E** nelle medeme pene incorreranno anco li paroni o marinari e chi l'avesse compagnati detti animali o caricati o fatti caricare perdita d'animali come di sopra e di quanto avessero esborsato, quali paroni o marinari non caricheranno, ne permetteranno, che in dette loro barche o inqualsia sia navilio siano caricati formenti, biade, vino, oglio, ne qualsisia sorte di robbe, niuna eccettuata, ne poca ne molta quantità, se prima non averanno nelle mani la licenza Nostra in scrittura, o del Nostro governatore sotto le pene sudette peccuniarie, corporali e contrabando come di sopra.

### Non cavar zocchi

#### Rubrica 65

**Parimenti** proibemo a tutti, niuno eccettuato, tanto suddito come forestiero, che non ardischi alcuno chi si sia cavare ne sradicare alcuna sorte di zocchi in questo territorio d'Orsara, (**p. 175**) et in specie nella contrada di Fineda et Canal, sotto pena alli contrafacienti de ducati venticinque e perdita della barca, oltre altre pene corporali ad arbitrio. La mità della qual pena sarà applicata all'accusatore, che volendo sarà tenuto segreto, et il resto ad arbitrio Nostro.

### Della pace e renonza e da cui si debba avere

#### Rubrica 66

**Essendo** la pace il fine delle discordie et obbizzione delle ingiurie e rumori, statuemo percio che qualunque offenderà alcun altro percotendo o ferendo, o vero tentando d'ammazzarlo o dargli la morte in qualsivoglia modo, sia tenuto procurare et debba aver la pace della predetta persona offesa, et ammazzandolo sii tenuto procurare ad aver la pace dalli eredi del morto, e non essendovi eredi delli più prossimi parenti di quello, avantiche possi esser spedito sive graziato.

**La** qual pace però non vogliamo che possi operare cosa alcuna in pregiudizio della Camara Nostra. Similmente ordiniamo che se alcuno (**p. 176**) offendera un altro con parole ingiuriose, sia tenuto procurare la renonza sive pace dall'ingiuriato, altrimenti senza quella, non vogliamo che la querella data per tal ingiuria possa esser cancellata ne goder alcun benche minimo privileggio. Dichiarando però in questo caso delle

ingiurie verbali sarà lecito al padre di fare la renonza o pace per il figliolo mentre vive in potestate del padre.

### Conclusione delli Statuti d'Orsara

#### Rubrica 67

Essendo che i popoli timorati di Dio facilmente si governano con puoche leggi, poiche quello regge, moderna et governa, Noi perciò non s'estenderemo più oltre, ma per conclusione de presenti Nostri Statuti dichiariamo che quelli s'intendino non solo contro li secolari Nostri sud-diti, m'ancora a qualsivoglia persona et immunità ecclesiastica.

Dichiarando in oltre che in qualsivoglia statuto penale sotto genere mascolino intendiamo di comprendere ancora il femminile, ed inqualcun- (**p. 177**) que caso viene disposto nelli presenti Statuti, debba essere il ius commune, ancorche da quello venisse disposto in contrario. E dove verrà disposto nelli presenti Statuti, vegliamo<sup>41</sup> che si debba osservare la consuetudine solita di questa Giurisdizione, e che quella si possi allegare ancora nella decisione delle cause, purché dall'allegante venghi provata. E dove non disporrà il statuto, e mancherà la consuetudine, in tal caso si doverà osservare quanto viene disposto dalle leggi commune.

Prohibendo ancora a qualsivoglia persona, come di sopra, il poter in qualsivoglia tempo, causa et occasione alegare consuetudine alcuna contro li presenti Statuti, ovvero in osservanza in parte alcuna di quelli, o vero che ardischi di profferire che non siano accettati in tutto e pertutto come stano, sotto pena di scudi 50 et altre pene corporali ad arbitrio a quello non solo allegarà ecceptione tale overo proferirà simil parole, ma al governatore, auditore, e suoi giudici ancora della Nostra disgratia, se l'adeteranno venendoli allegata (**p. 178**) nelli loro tribunali in giudizio.

Et in caso di dubietà circa l'intelligenza de presenti Statuti, vogliamo che si debba aver ricorso a Noi, il che risserviamo totalmente l'interpretatione et dichiarazione d'essi in caso di dubio.

Decernemo finalmente che li presenti Statuti s'intendono cominciare e prendere il loro vigore e forza dal giorno della pubblicazione di quelli. E che nell'avvenire in perpetuo si debbano inviolabilmente osservare in tutto e pertutto come in essi viene ordinato, sotto le pene in detti contenute e che l'originale di quelli si debba porre nella Nostra Cancel-

41 Al posto di *vogliamo*.

leria Episcopale, et una copia simile a quelli si porta nella Cancelleria di Comun e ciò a perpetua memoria, Nel nome del Signore, il quale è Trino e perfetto, vivente in Secula de Secoli. Amen.

Addi 24 agosto 1768 Parenzo

Il soprascritto Statuto, che comincia dalla pagina 53 sino alla 178 fu copiato da mano a me fida (**p. 179**) da altro manoscritto esistente nell'Archivio Vescovile di Orsara e collazionato col medesimo concordia, in fede di che mi sottoscrivo

Dr. Paolo Canonico Chiurco Cancelliere Episcopale

**SAŽETAK:** *STATUT VRSARSKE GROFOVIJE, S POSEBNIM OSVRTOM NA JEZIČNE KARAKTERISTIKE* - Vrsarski statut iz 1609. godine do 1982./1983. smatrao se zagubljen. Nalazio se u Državnom arhivu u Veneciji i pronašao ga je prigodom svojih istraživanja u navedenom Arhivu Marino Budicin među gradivom koje se odnosi na Vrsarsku Grofoviju. Objavio ga je u *Atti rovinjskog Centra za povijesna istraživanja* (Centro di Ricerche Storiche) 1982./1983. i tako obogatio seriju objavljenih statuta. Autor ovog rada pronašao je u Biskupijskom arhivu u Poreču (Archivio diocesano di Parenzo) 2002. prijepis navedenog Statuta zajedno s prijepisom Statuta čiji je autor nepoznati biskup nepoznate godine (svakako ne prije 1691.).

Autor u uvodnom dijelu govori o pronalasku prijepisa Statuta pokušavajući ustanoviti koji bi porečki biskup mogao biti autor istog. Uspoređuje 'novi' Statut s onim iz 1609. godine. Stari je Statut mnogo kraći. Sadrži svega 59 glava (tzv. *rubriche*), a 'novi' 106. U Statutu iz 1609. godine nisu razdvojeni građanski i kazneni propisi nego su potpuno pomiješani. Treba također reći da raniji Statut nije predviđao smrtnu kaznu dok je u 'novom' ista predviđena u čak 14 glava u 24 slučajeva. Autor ovog rada smatra da su propisi bili tako strogi kako bi se stanovnici suzdržali od zlodjela. Tome u prilog ide činjenica da pri dosadašnjem njegovu istraživanju u matičnim knjigama umrlih nije uočio da je netko bio pogubljen.

Na kraju rada autor donosi usporedne tablice razlika i sličnosti među navedenim statutima kao i popis glava koje sadrže prijetnje smrtnom kaznom. Autor ne donosi zaključak o tome je li isti ikada stupio na snagu. No, svakako smatra da je porečki biskup, feudalni gospodar Vrsarske grofovije, imao namjeru da isti stupi na snagu. U svakom slučaju smatra da je tekst ovog novog Statuta vrijedan objavljivanja. Donosi također opis kodeksa i jezične karakteristike kao i načela priređivanja.

**POVZETEK:** *STATUT VRSARSKEGA KAŠTELA S POSEBNIM POUČAVANJEM NA JEZIKOVNIH ZNAČILNOSTIH* - Statut Vrsarja iz leta 1609 je do leta 1982/1983 veljal za izgubljenega. Nahajal se je v Državnem arhivu v Benetkah, med listinami o Vrsarskem kaštelu pa ga je odkril Marino Budicin, medtem ko je opravljal raziskave v omenjeni instituciji. Objavil ga je v reviji *Atti Središča za zgodovinska raziskovanja*

1982/1983, in tako dopolnil vrsto objavljenih istrskih statotov. Avtor pričujočega dela je leta 2002 v Škofijskem arhivu v Poreču odkril prepis zgoraj omenjenega statuta, skupaj s prepisom nekega drugega statuta, ki ga je neznani škof napisal neznanega leta (zagotovo pa ne pred 1691).

Uvodni del obravnava odkritje prepisa statuta in skuša ugotoviti, kateri poreški škof bi bil lahko njegov avtor. "Novi" statut primerja s tistim iz leta 1609. Stari statut je precej krajši in je v celoti sestavljen iz 59 poglavij (tako imenovanih rubrik), medtem ko jih ima novi statut 106. V statutu iz leta 1609 predpisi civilnega in kazenskega prava niso ločeni, temveč so pomešani med seboj. Poleg tega je potrebno omeniti, da predhodni statut ni vključeval smrtnih kazni, v kasnejšem pa je le-ta predvidena v kar 14 poglavjih za 24 primerov.

Avtor tega prispevka meni, da so bili predpisi tako strogi zato, da bi prebivalce odvrgli od kaznivih dejanj. To trditev potrjuje dejstvo, da pri trenutnem stanju raziskav v civilnih matičnih knjigah – knjigi umrlih, ni našel nobenega zapisa, ki bi navajal izvršitev smrtnih kazni. Na koncu so dodane preglednice s primerjavo obeh statotov, kakor tudi seznam poglavij, ki predvidevajo smrtno kazen v primerih kršitve zakonov.

Avtor ni prišel do zaključka, ali je statut sploh kdaj stopil v veljavo. Vendar meni, da je imel poreški škof, fevdalni gospod Vrsarja, namen spraviti omenjeni statut v veljavo. V vsakem primeru sodi, da je besedilo tega novega statuta vredno objave.

Na koncu so predstavljeni opis in jezikovne značilnosti kodeksa, pa tudi merila, uporabljena pri njegovi pripravi za tisk.